



AREA 4 - AMBIENTE E TERRITORIO
SETTORE ENERGIA RIFIUTI RISORSE IDRICHE



Varese, 26/07/2017

Prot. n. 42830/9.11.2

Autorizzazione n. 1765

Oggetto: F.LLI SILINI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN GALLARATE (VA) - VIA MARSALA N. 36. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R13, R12, R4, R3) E SMALTIMENTO (D13, D15) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, PROVENIENTI DA TERZI, DA SVOLGERSI PRESSO L'IMPIANTO UBICATO IN SOLBIATE ARNO (VA) - VIA MOLINELLO N. 51. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- la legge 13.07.1966, n. 615: "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico";
- la legge 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'Ambiente";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 "Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore";
- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998: "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22", come modificato ed integrato con d.m. 5 aprile 2008, n. 186;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26: "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la legge 15 dicembre 2004, n. 308: "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione";
- la legge 18 aprile 2005, n. 62: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004", che ha disposto che gli oneri per prestazioni da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono da porre a carico dei soggetti interessati;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", ed in particolare:
 - la Parte Terza: "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
 - la Parte Quarta: "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
 - la Parte Quinta: "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24: "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" con la quale sono state attribuite alle

Province lombarde, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

- il decreto legge 6 novembre 2008, n. 172: "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale", convertito con legge 30 dicembre 2008, n. 210;
- il regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 49;
- il regolamento 18 dicembre 2014, n. 1357/2014/UE che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- la decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

CONSIDERATO che l'Impresa F.lli Silini S.r.l. con sede legale in Gallarate (VA) - Via Marsala n. 36, ha presentato:

- istanza in data 4.08.2015 (atti provinciali prot. PEC n. 48980, 48983 e 48987 del 4.08.2015), ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12, R3, R4) e smaltimento (D13, D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, alle emissioni in atmosfera ed allo scarico di acque reflue (domestiche in suolo e meteoriche e di dilavamento piazzali in corpo idrico superficiale), alle emissioni in atmosfera e sonore derivanti dall'attività da svolgersi presso l'impianto ubicato in Via Molinello n. 51 - Solbiate Arno (VA);
- note del 4.12.2015 e del 14.03.2016 (atti provinciali rispettivamente prot. n. 71855 del 9.12.2015 e n. 17769 del 21.03.2016) con le quali la Società ha trasmesso documentazione integrativa riferita alla suddetta istanza del 4.08.2015;
- note del 18.11 e del 23.11.2016 (atti provinciali rispettivamente prot. n. 62402 del 22.11.2016 e n. 62955 del 24.11.2016) con le quali la Società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia di Varese con nota del 24.05.2016, di prot. n. 30225;
- note del 2.03.2017 e del 3.04.2017 (atti provinciali rispettivamente prot. n. 12835 del 2.03.2017 e n. 19582 del 3.04.2017), recante la documentazione integrativa richiesta nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 6.02.2017;

FATTO RILEVARE che l'Impresa F.lli Silini S.r.l., a seguito di comunicazione, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, presentata alla Provincia di Varese in data 11.12.2012 dall'Impresa individuale Silini Giuseppe, per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi svolte presso l'insediamento ubicato in Via Molinello n. 51 - Solbiate Arno (VA), attualmente presso il sito sopra indicato effettua già operazioni di gestione rifiuti. L'Impresa è attualmente iscritta al n. VA/26 del Registro dei recuperatori tenuto dalla Provincia di Varese. In data 22.01.2015 la suddetta comunicazione è stata volturata alla F.lli Silini S.r.l.;

DATO ATTO che la Società, per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti svolta attualmente in regime di procedura semplificata ex art. 216 del d.lgs. 152/06, ha inoltre ottenuto autorizzazione provinciale n.

1465 del 16.04.2012 a scaricare sul suolo le acque reflue domestiche ed in corpo idrico superficiale le acque meteoriche di prima e seconda pioggia e di dilavamento dei piazzali inizialmente rilasciata all'Impresa individuale Sillini Giuseppe, successivamente volturata con atto n. 130 del 22.01.2015;

RICHIAMATE:

- la deliberazione giunta regionale 28 marzo 1985 n. 49784: "Approvazione del regolamento locale "tipo" di igiene, in attuazione dell'art. 53 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64" e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 20998 del 26 maggio 1987: "Classificazione dei composti organici volatili ai fini delle limitazioni alle emissioni di origine industriale";
- la Circolare della Presidenza del Consiglio di Ministri 28 giugno 1990 USG, n. 2481, lettera C, pubblicata sulla G.U. - Serie Generale - n. 154 del 4 luglio 1990;
- il decreto regionale n. 36 del 7.01.1998: "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
- la legge 21.01.1994, n. 61: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";
- la d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, recante all'oggetto: "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6";
- la d.g.r. n. 10161 del 6.08.2002, avente per oggetto: "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
- la deliberazione della Giunta della Provincia di Varese n. 384 del 29.10.2002, avente per oggetto: "Artt. 27 e 28 d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Istruttoria per la realizzazione degli impianti ed esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, operazioni di controllo e collaudo finale. Individuazione oneri a carico dei richiedenti", successivamente modificata con deliberazioni del Presidente della Provincia di Varese di aggiornamento degli oneri istruttori;
- l'art. 16, comma 1, lett. b), della l.r. 26/03, come modificato dalle successive leggi regionali, che trasferisce alle Province Lombarde le funzioni amministrative riguardanti l'approvazione, ai sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norma in materia ambientale), dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale ai sensi delle lettere b), c), c-bis) e c-ter), del comma 1, dell'articolo 17 della suddetta legge regionale;
- la d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4, "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a), della l.r. 12 dicembre 2006, n. 26";

- la d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006: "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della l.r. 26/2003";
- la d.g.r. n. 2318 del 5 aprile 2006: "Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'articolo 3, comma 1 del r. r. 24 Marzo 2006 n. 3";
- la d.g.r. n. 2557 del 17 maggio 2006: "Direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), l.r. n. 26/2003";
- la Circolare della Regione Lombardia - D.G. Qualità dell'Ambiente del 6 giugno 2006 di prot. T1.2006.0017926, avente per oggetto "Applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia di tutela ambientale", Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- la d.g.r. n. 2772 del 21 giugno 2006: "Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, comma 2, del r.r. n. 4/2006";
- la Circolare della Regione Lombardia - D.G. Qualità dell'Ambiente 25 gennaio 2007, n. 5 "Modifiche impiantistiche ex d.lgs. 152/06, art. 269, pubblicata sul B.U.R.L. del 5.02.2007 n. 6 - Serie Ordinaria";
- il decreto del direttore generale n. 8056 del 18 luglio 2007: "Indicazioni per l'attuazione di disposizioni concernenti lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui al regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4";
- Il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 -"Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE";
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 9201 del 30 marzo 2009: "Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera (d.lgs. 152/06). Modalità per la determinazione degli oneri a carico del richiedente da corrispondere alle Province lombarde - revoca della d.g.r. n. 21204/2005";
- il decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011: "Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti";
- la deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. 3552 del 30 maggio 2012 "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/2006 e smi - modifiche e aggiornamento della d.g.r. 1 agosto 2003 n. 13943;
- la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 1990 del 20.06.2014, di modifica ed integrazione della d.g.r. n. 10360 del 21 ottobre 2009 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, l.r. n. 26/2003);
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'1.07.2016, di prot. n. 10045;

ATTESO che la Provincia di Varese:

- a conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (art. 20 d.lgs. 152/06), preliminare all'istruttoria ex art. 208 del d.lgs. 152/06, con provvedimento n. 1001 del 22.04.2016, ha attestato che il progetto di varianti all'impianto presentato dall'Impresa F.Ili Silini S.r.l., ubicato in Solbiate Arno (VA) - Via Molinello n. 51, non è da assoggettare alla procedura di V.I.A. di cui alla Parte II^a del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



- con provvedimento n. 977 del 20.04.2016 ha rilasciato alla Società l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/04, relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria ed all'ampliamento del piazzale di manovra;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della Provincia di Varese e vagliata dal Responsabile proponente che, al riguardo, precisa che:

- a) l'Impresa F.lli Sillini S.r.l., con l'istanza pervenuta in data 4.08.2015 e nelle successive integrazioni, chiede l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12, R3, R4) e smaltimento (D13, D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, alle emissioni in atmosfera ed allo scarico di acque reflue (domestiche in suolo e meteoriche e di dilavamento piazzali in corpo idrico superficiale) ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività da svolgersi presso l'impianto ubicato in Via Molinello n. 51 - Solbiate Arno (VA);
- b) in particolare la Società chiede la modifica del regime giuridico dell'autorizzazione dalla procedura semplificata ex art. 216 del d.lgs. 152/06 alla procedura ordinaria ex art. 208 del medesimo decreto legislativo, inserendo inoltre nuove operazioni di gestione rifiuti.

Gestione rifiuti

La Società, rispetto alla comunicazione iniziale ex art. 216 del d.lgs. 152/06, prevede di apportare le seguenti variazioni:

- riorganizzazione delle aree funzionali dell'impianto;
- ampliamento della superficie scoperta impermeabilizzata da 1.500 mq a 3.600 mq con l'adeguamento della rete fognaria. La stessa sarà destinata alla movimentazione e alla sosta dei mezzi operativi del centro, al deposito di attrezzature e containers;
- l'introduzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- l'introduzione di nuove operazioni di recupero (R12) e smaltimento (D15, D13), come di seguito indicato:

1. Selezione, cernita e recupero

Le operazioni di selezione, cernita e recupero (R4, R12, D13) sui rifiuti non pericolosi saranno finalizzate alla valorizzazione delle diverse componenti merceologiche presenti nei rifiuti ovvero al recupero dei contenitori (bancali, pallets, etc.) utilizzati per la movimentazione degli stessi.

Tale attività sarà svolta preliminarmente mediante cernita da parte degli operatori, al fine di separare le frazioni recuperabili grossolane, e successivamente utilizzando mezzi di movimentazione (benne a polipo, muletti, etc.), attrezzature idonee (elettrocalamita, etc.), nonché una successiva fase di selezione manuale da parte degli operatori al fine di ottimizzare il recupero delle diverse componenti.

La Società chiede inoltre di essere autorizzata, per una serie di tipologie di rifiuti, sia all'operazione di recupero R4, sia a quella identificata con R12, in quanto i rifiuti sottoposti a trattamento, dopo la fase di selezione e cernita, potrebbero non presentare caratteristiche conformi alle normative tecniche di settore (UNI, CECA, Reg. UE 333 e 715);

2. Adeguamento volumetrico

I rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi potranno essere sottoposti, qualora necessario, ad operazioni di adeguamento volumetrico mediante le attrezzature presenti presso l'insediamento, in particolare:

- pressa: posizionata nell'area di lavorazione all'interno del capannone;
- ossitaglio e taglio al plasma: in alcuni casi si renderà utile l'intervento mediante una macchina di ossitaglio o di taglio al plasma in grado di tagliare i rottami.

3. Trattamento cavi

All'interno del capannone, in corrispondenza dell'area di lavorazione n. 18 è presente una macchina spelacavi (già inserita nella comunicazione ex art. 216); a questa verrà affiancato un impianto costituito da un mulino granulatore (marca Sincro 530EKO) per il trattamento (R3, R4, R12) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da cavi ricoperti, finalizzato al recupero di metalli e plastica. La presenza di tale impianto permetterà il recupero non solo del metallo presente nei

cavi, ma anche della plastica che potrà essere commercializzata, qualora possedesse idonee caratteristiche (UNI - UNIPLAST), come materie prime secondarie. Per tale motivo, esclusivamente su tale tipologia di materiali l'Impresa chiede di effettuare anche l'operazione R3.

4. Stoccaggio

Alcune tipologie di rifiuti verranno sottoposte alle sole operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) nelle specifiche aree funzionali, in attesa di essere inviate a centri esterni per il recupero o lo smaltimento finale.

Relativamente ai rifiuti rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 49/2014 (RAEE) e del d.lgs. 188/2008 (pile, accumulatori e relativi rifiuti), è previsto solo lo stoccaggio provvisorio; la Società dichiara che le operazioni di raccolta e di conferimento presso l'impianto saranno gestite nel pieno rispetto di detti decreti legislativi.

Il quantitativo massimo complessivo dei rifiuti non pericolosi che si intendono trattare (R3, R4, R12, D13) è di 20.000 t/a per un massimo di 67 t/g, così suddiviso:

- recupero (R3) di rifiuti non pericolosi: 250 t/a pari a 1 t/g;
- recupero (R4) di rifiuti non pericolosi: 18.000 t/a pari a 60 t/g;
- recupero (R12) di rifiuti non pericolosi: 1.200 t/a pari a 4 t/g;
- smaltimento (D13) di rifiuti non pericolosi: 550 t/a pari a 2 t/g.

Il volume massimo complessivo di rifiuti che verranno posti in messa in riserva (R13) è di 1.956 mc, mentre quelli in deposito preliminare (D15) è di 122 mc, così suddiviso:

- messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi: 30 mc;
- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 1.926 mc;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 75 mc;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi: 22 mc;
 - messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di 25 mc di rifiuti non pericolosi decadenti dalle lavorazioni.

I carichi di metalli (rifiuti) in ingresso al centro verranno analizzati mediante il misuratore radiometrico portatile al fine di rilevare possibili fonti di radiazioni presenti nel materiale ritirato.

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera, di tipo diffuse, saranno originate dall'impianto per la triturazione di cavi elettrici da posizionarsi presso il medesimo sito.

Emissioni idriche

La Società, in possesso di autorizzazione della Provincia di Varese n. 1465 del 16.04.2012, volturata con atto n. 130 del 22.01.2015, a scaricare sul suolo le acque reflue domestiche e in corpo idrico superficiale le acque meteoriche di prima e seconda pioggia e di dilavamento dei piazzali decadenti dall'insediamento in questione. Con l'istanza ex art. 208 del d.lgs. 152/06, l'attuale autorizzazione n. 1465 del 16.04.2012 verrà assorbita nell'autorizzazione unica.

La rete fognaria del centro e le logiche di funzionamento, rispetto all'autorizzazione in essere, non subiranno alcuna modifica. La Società, in occasione della presentazione dell'istanza, ha provveduto ad effettuare un rilievo puntuale dell'esatta collocazione dei manufatti esistenti della rete fognaria rappresentata nella Tavola "Rete fognaria del centro".

Dall'insediamento si generano i seguenti reflui:

- acque domestiche;
- acque meteoriche decadenti dalle coperture del capannone industriale;
- acque meteoriche di dilavamento dalle aree esterne.

I punti di scarico dei reflui decadenti dall'impianto saranno i seguenti:

- S0: scarico delle acque reflue domestiche tramite trincea di sub-irrigazione (con carico organico inferiore a 50 AE);
- 1 e 2: scarichi delle acque meteoriche provenienti dai pluviali del capannone industriale raccolte separatamente tramite una linea ad esse dedicata in pozzi perdenti;
- S1: scarico in Torrente Arno, di:
 - acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
 - acque di seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

Le aree verdi del centro non risultano interessate dall'attività di gestione rifiuti e quindi non interessate da sistemi di raccolta e trattamento acque.

1. Linea scarichi acque reflue domestiche

I servizi igienici e gli spogliatoi dell'insediamento sono puntualmente serviti da una rete di raccolta e convogliamento degli scarichi. In particolare gli scarichi civili vengono dispersi tramite trincea di subirrigazione (con carico organico inferiore a 50 AE) negli strati superficiali del suolo (punto di scarico Sc), previo passaggio in una vasca Imhoff.

2. Linea acque meteoriche "pluviali"

Le acque meteoriche provenienti dai pluviali dei fabbricati saranno convogliate in n. 2 pozzi perdenti grazie ad una rete di raccolta ad esse dedicata.

Linea acque aree esterne

La superficie scoperta impermeabilizzata del centro, pari a circa 3.600 mq, è servita da una rete di raccolta delle acque meteoriche, che vengono inviate ad un sistema di separazione (PS) prima e seconda pioggia. Entrambe le acque, dopo opportuni trattamenti trovano recapito finale in corpo idrico superficiale (Torrente Arno) - punto di scarico denominato S1.

I pozzetti di campionamento delle acque di prima e di seconda pioggia sono posizionati su ciascuna specifica linea di raccolta a monte del punto di scarico S1.

Le acque di prima pioggia di dilavamento dei piazzali sono convogliate in una vasca di volume utile pari a circa 25 mc, dotata di pompa di scarico che si attiva trascorse le 96 ore dal termine dell'evento meteorico per l'invio nel Torrente Arno, previo trattamento di sedimentazione e disoleazione in due vasche di tipo PIRCHER dotate di filtro a coalescenza.

Le acque di seconda pioggia sono convogliate, dal pozzetto separatore, in una vasca di trattamento dedicata (sedimentazione e disoleazione), di volume utile pari a circa 30 mc, dotata di filtro a coalescenza e vaschetta di raccolta dell'olio rimosso e recapitate nel Torrente Arno.

Emissioni sonore

Trattandosi di istanza di modifica sostanziale all'attività di recupero rifiuti attualmente svolta ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, l'Impresa ha presentato lo Studio previsionale di impatto acustico redatto ai sensi della Legge 447/1995;

- c) relativamente alla normativa antincendio ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 151/2011, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese, con nota del 4.02.2017, di prot. n. 2507/Prev (pratica n. 37901), ha rilasciato alla Società parere di conformità alla normativa antincendio (art. 3 del d.p.r. 151/2011) riferito al progetto di modifica ed ampliamento edificio industriale esistente per le attività individuate al n.12.2.B, 13.1.A, 37.1.B, 43.1.B, 44.1.B, 47.1.B, 58.1.B e 70.1.B dell'Allegato I al suddetto decreto presidenziale;
- d) l'Impresa risulta avere la disponibilità dell'area destinata all'attività di recupero rifiuti mediante contratto di locazione commerciale stipulato con l'Immobiliare Adrara S.r.l. per anni sei (6), rinnovato tacitamente per ulteriori sei (6) anni, con scadenza stabilita al giorno 13.11.2021;
- e) la Società è iscritta alla Camera di Commercio con il n. REA VA - 343561 del 29.03.2013 avente per oggetto: *"Recupero, stoccaggio e commercio all'ingrosso, importazione ed esportazione di rifiuti non pericolosi e di rottami ferrosi e non ferrosi, di macchine utensili nuove ed usate, unitamente alle lavorazioni relative e connesse; il deposito, lo smaltimento, la raccolta anche differenziata ed il recupero di rifiuti di qualsiasi tipo, (omissis)"*;
- f) l'Impresa F.lli Silini S.r.l., per l'attività svolta presso l'impianto di Solbiate Arno (VA) - Via Molinello n. 51, è in possesso delle seguenti attestazioni:
 - certificazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31.03.2011 rilasciata dalla Società LL-C S.p.A. in data 14.01.2015 (attestato n. 391114), avente scadenza al giorno 25.09.2017 riguardante l'idoneità del sistema di gestione qualità dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi svolta sui rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio ed alluminio;
 - certificazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 rilasciata dalla Società TUV Rheinland Italia S.r.l. in data 26.01.2017 (certificato n. IT17-1301), avente scadenza al giorno 25.01.2020, riguardante l'idoneità del sistema di gestione qualità dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi svolta sui rifiuti costituiti da rottami di rame;

- certificazione ISO 14001:2014 rilasciata dalla Società LL-C in data 26.06.2017 (certificato n. 390885), avente scadenza al giorno 6.07.2020, riguardante l'attività di raccolta, trasporto, recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami d e rottami metallici non pericolosi con le connesse attività di commercializzazione;
- g) la Società dichiara che, in relazione al d.lgs. n. 46 del 4.03.2014 "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali" i quantitativi e le operazioni svolte presso l'insediamento, con particolare riferimento alle attività 5.3.b.4 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, non comportano l'inclusione delle medesime nel campo di applicazione del suddetto decreto;
- h) la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi in data 26.04.2017, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, ha espresso, all'unanimità, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica a favore dell'Impresa F.lli Silini S.r.l. all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12, R3, R4) e smaltimento (D13, D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi, da svolgersi presso l'impianto ubicato in Solbiate Arno (VA) - Via Molinello n. 51 ed allo scarico di acque reflue (domestiche in suolo e meteoriche e di dilavamento piazzali in corpo idrico superficiale), alle emissioni in atmosfera e sonore derivanti dall'attività, come di seguito riportato:

VALUTAZIONI DEGLI ORGANI TECNICI IN MATERIA AMBIENTALE E SANITARIA**ATS Insubria: Assente.**

Con nota del 10.04.2017, di prot. n. ISP2.0035761, conferma nuovamente il precedente parere favorevole ai soli fini igienico-sanitari già comunicato con nota del 31.01.2017, di prot. n. ISP2.0009738, in relazione all'istanza presentata dalla F.lli Silini S.r.l., al rilascio, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, provenienti da terzi, da svolgersi presso l'impianto ubicato in Via Molinello n. 51 - Solbiate Arno.

VALUTAZIONI DEGLI ENTI TERRITORIALI:**Comune di Solbiate Arno: Assente**

Con nota del 2.02.2017, di prot. n. 712, ha comunicato quanto segue:

Vista la valutazione previsionale di impatto acustico redatta dal Dott. Ing. Diego Grugnaletti nel mese di ottobre 2016 e riferita all'insediamento della ditta F.lli Silini S.r.l.

Rilevato che le misurazioni effettuate risultano inferiori ai limiti di immissione e che in presenza del ricettore sensibile, individuato dallo studio in corrispondenza di un'abitazione in prossimità dell'insediamento, risulta verificato anche il criterio differenziale. Pertanto dai risultati ottenuti non risultano variazioni significative al clima acustico dell'area in esame.

Tutto ciò premesso e considerato si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Con la suddetta nota del 2.02.2017, il Comune di Solbiate Arno ha trasmesso altresì l'Allegato Tecnico riferito alle emissioni sonore generate dall'attività.

Provincia di Varese:**1. Rifiuti**

La documentazione tecnica amministrativa allegata all'istanza iniziale, nonché quella integrativa presentata è risultata esaustiva per l'istruttoria di competenza dell'Ente finalizzata all'espressione del parere.

Fa presente che deve essere ripresentata la dichiarazione, da parte dell'Immobiliare Adrara S.r.l. in merito alla validità del contratto di locazione commerciale.

Con l'avvio della nuova attività, provvederà all'archiviazione della comunicazione ex art. 216 del d.lgs. 152/06 presentata alla Provincia di Varese in data 11.12.2012 dall'impresa individuale Silini Giuseppe e successivamente volturata in data 18.09.2012 a favore dell'Impresa F.lli Silini S.r.l., per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R4) di rifiuti non pericolosi individuati nell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, con contestuale cancellazione dell'Impresa dal Registro provinciale recuperatori (numero iscrizione n. VA/26 dell'11.12.2012).

2. Emissioni idriche

La documentazione tecnica allegata all'istanza iniziale, nonché le integrazioni trasmesse è risultata esaustiva per l'istruttoria di competenza dell'Ente finalizzata all'espressione del parere.

3. Emissioni in atmosfera

La documentazione tecnica allegata all'istanza iniziale, nonché le integrazioni trasmesse è risultata esaustiva per l'istruttoria di competenza dell'Ente finalizzata all'espressione del parere.

Esprime parere favorevole di competenza relativamente all'attività di gestione rifiuti, allo scarico dei reflui ed alle emissioni in atmosfera all'iniziativa proposta dal soggetto istante.



DETERMINAZIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA:

La Conferenza di Servizi, preso atto di quanto emerso nell'odierna seduta, dei pareri favorevoli della Provincia di Varese e del Comune di Solbiate Arno, e delle valutazioni tecniche positive dell'A.T.S. Insubria, esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12, R3, R4) e smaltimento (D13, D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi, da svolgersi presso l'impianto ubicato in Solbiate Arno (VA) - Via Molinello n. 51 ed allo scarico di acque reflue (domestiche in suolo e meteoriche e di dilavamento piazzali in corpo idrico superficiale), alle emissioni in atmosfera e sonore derivanti dall'attività.

La Società dovrà presentare n. 1 copia in formato elettronico e n. 1 copia cartacea, regolarmente firmate e timbrate da tecnico abilitato e dal committente, dell'elaborato grafico approvato in sede dell'odierna seduta di Conferenza di Servizi, ed in particolare "Tav. n. 2 - disposizione funzionale delle aree - stato di progetto - 2 marzo 2017".

L'autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/06 regolerà, con specifici allegati tecnici, la gestione dei rifiuti, le emissioni in atmosfera, le emissioni idriche e quelle sonore.

Relativamente alla prescrizione "l'ampliamento dell'impianto in parola e delle attività di trattamento rifiuti eventualmente presenti nell'ampliamento stesso potranno essere permesse solo se la ridelimitazione dell'area di rispetto del pozzo ad uso idropotabile, ai sensi della d.g.r. n. 6/15137 del 27.06.1996, avallata da organi istituzionali, non interesserà l'ampliamento proposto" contenuta nel parere dell'A.T.S. Insubria, formulato nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., con nota dell'8.04.2016 di protocollo n. 0024935.08-04-2016, lo stesso deve intendersi superato a seguito della ridelimitazione della fascia di rispetto del pozzo "Pissirolo" destinato ad uso idropotabile, avvenuta a seguito di nulla osta da parte dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese (nota del 29.04.2016, di prot. n. 2137) e successiva deliberazione della Giunta del Comune di Solbiate Arno n. 96 del 27.10.2016 di approvazione dello studio idrogeologico.

La Provincia di Varese, con l'avvio della nuova attività, provvederà all'archiviazione della comunicazione ex art. 216 del d.lgs. 152/06 presentata in data 11.12.2012 dall'impresa individuale Silini Giuseppe e successivamente volturata in data 18.09.2012 a favore dell'impresa F.lli Silini S.r.l., per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4) di rifiuti non pericolosi individuati nell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, con contestuale cancellazione dell'impresa dal registro provinciale recuperatori (numero iscrizione n. VA/26 dell'11.12.2012).

La Conferenza dà mandato alla Provincia di Varese, successivamente al ricevimento delle copie delle tavole di cui sopra, regolarmente firmate e timbrate da tecnico abilitato e dal committente, approvate dagli Enti competenti in sede dell'odierna seduta conclusiva della Conferenza di Servizi istruttorie e di n. 4 marche da bollo, di predisporre l'atto autorizzativo, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06.

DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO ISTANTE:

Prende atto di quanto emerso in sede di Conferenza e procederà a trasmettere le planimetrie e quant'altro richiesto entro 30 giorni dalla data odierna.

FATTO PRESENTE che:

- 1) il Comune di Solbiate Arno, con nota dell'11.05.2017, di prot. n. 3585 (atti provinciali prot. n. 27545 del 16.05.2017), in relazione alla richiesta di autorizzazione allo scarico dei reflui sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo presentata dal legale rappresentante dell'impresa F.lli Silini S.r.l., ha comunicato che l'insediamento non ricade in zona servita da pubblica fognatura e che gli scarichi non ricadono in zona di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 94 commi, 3, 4 e 6 del d.lgs. 152;
- 2) ai fini del rilascio di provvedimento in materia di gestione rifiuti sono state eseguite le verifiche sui requisiti in possesso dell'impresa F.lli Silini S.r.l., ai sensi degli artt. 85 e 87 del d.lgs. 159/11, mediante interrogazione in data 4.05.2017, al Sistema di certificazione antimafia del Ministero dell'Interno, la quale ha dato esito negativo;
- 3) è determinato in € 88.770,78.= l'importo della garanzia finanziaria che l'impresa F.lli Silini S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, calcolato con il seguente criterio:
 - messa in riserva (R13) di 1.926 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, pari a € 34.017,01.=; per l'applicazione di tale tariffa i rifiuti devono essere avviati al recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione nell'impianto;

- messa in riserva (R13) di 30 mc di rifiuti pericolosi, provenienti da terzi, pari a € 1.059,75.=; per l'applicazione di tale tariffa i rifiuti devono essere avviati al recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione nell'impianto;
- deposito preliminare (D15) di 100 mc di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi (75 mc) e decadenti dalle operazioni di trattamento preliminare (25 mc), pari a € 17.662,00.=;
- deposito preliminare (D15) di 22 mc di rifiuti pericolosi, provenienti da terzi, pari a € 7.771,50.=;
- recupero (R12, R3, R4) e smaltimento (D13) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 20.000 tonnellate, pari a € 28.260,52.=.

Considerato che l'Impresa F.lli Silini S.r.l. risulta in possesso di Certificazione UNI EN ISO 14001 in corso di validità e pertanto, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di gestione rifiuti, l'importo complessivo della garanzia finanziaria può essere ridotto del 40%, ridefinendolo in € 53.262,47.=;

- 4) le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i volumi dei rifiuti stoccati ed i quantitativi di quelli trattati, le varie emissioni generate dall'impianto sono riportati negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IN ATMOSFERA", "EMISSIONI IDRICHE" e "EMISSIONI SONORE", parti integranti del presente provvedimento;
- 5) in data 15.05 e 25.05.2017 l'Impresa ha trasmesso l'elaborato grafico valutato ed approvato in sede di riunione conclusiva della Conferenza di Servizi del 26.04.2017, nonché la documentazione come di seguito indicata:
 - dichiarazione, da parte dell'Immobiliare Adrara S.r.l. attestante la validità, a seguito di tacito rinnovo, del contratto di locazione stipulato in data 13.11.2003;
 - precisazioni riferite ai quantitativi di rifiuti che può essere recuperata (R3, R4) dall'impianto di trattamento cavi;
 - elaborato grafico "*Tav. n. 2 - disposizione funzionale delle aree - stato di progetto - 9 maggio 2017*";
- 6) l'istruttoria tecnico - amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le condizioni e le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IN ATMOSFERA", "EMISSIONI IDRICHE" ed "EMISSIONI SONORE" soprarichiamati, nonché in conformità all'elaborato grafico "*Tav. n. 2 - disposizione funzionale delle aree - stato di progetto - 9 maggio 2017*", riguardante la planimetria del progetto definitivo dell'impianto, parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che per l'attività da svolgersi presso l'impianto di Solbiate Arno (VA) - Via Molinello n. 51, da parte dell'Impresa F.lli Silini S.r.l., è stato acquisito altresì l'Allegato Tecnico "EMISSIONI SONORE", trasmesso dal Comune di Solbiate Arno, con nota del 2.02.2017, di prot. n. 712;

FATTO PRESENTE che l'art. 184-ter del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 stabilisce che, nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161 e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, nonché la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'1.07.2016, di prot. n. 10045;

FATTO RILEVARE altresì che:

- l'art. 179 (*Criteria di priorità nella gestione dei rifiuti*) del d.lgs. 152/06 (Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), stabilisce che:

- comma 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. (...)
- comma 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;

FATTO PRESENTE che, anche relativamente alle emissioni in atmosfera, non sono state evidenziate incompatibilità urbanistiche, né controindicazioni igienico - sanitarie e/o ambientali di particolare rilievo rispetto alle finalità perseguite dal d.lgs. 152/06, come specificato all'art. 267, comma 1, del decreto medesimo, ovvero, in funzione delle attività che saranno svolte presso l'impianto, non sono stati rilevati elementi in base ai quali tali lavorazioni possano generare molestie e/o essere nocive, pericolose o dannose per l'igiene dell'ambiente, per la salute degli abitanti o per l'equilibrio ecologico;

FATTO RILEVARE che:

- come disposto dall'art. 269, comma 4, del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:
 - a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
 - b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;
 - c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;
- ai sensi dell'art. 270, comma 1, del d.lgs. 152/06, in sede di autorizzazione, l'Autorità competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'allegato I° alla Parte Quinta del predetto decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento;

CONSIDERATO che l'Impresa F.lli Silini S.r.l. intende adottare tutte le misure necessarie per limitare le emissioni polverulente generate dall'attività di trattamento di cavi ricoperti e della plastica rimossa da detti rifiuti, in modo compatibile con le esigenze specifiche degli impianti e scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che, in ogni caso devono essere efficaci;

DATO ATTO altresì che sulla base delle disposizioni di cui all'art. 269, comma 2, del d.lgs. 152/06, tenendo conto inoltre della definizione data dall'art. 268, comma 1, lett. aa), del medesimo decreto, l'esame della domanda di autorizzazione (corredata da un progetto nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli impianti) viene condotto con specifico riferimento al sistema tecnologico proposto per il contenimento delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente;

CONSIDERATO che il provvedimento ex art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 è un'autorizzazione unica che assorbe tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e

comunali e pertanto il presente atto riguarda, oltre alla gestione rifiuti, anche le emissioni in atmosfera, le emissioni idriche e le emissioni sonore;

RITENUTO di poter accogliere l'istanza avanzata dall'Impresa F.lli Silini S.r.l.;

ATTESO che il Responsabile del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche dell'Area 4 - Ambiente e Territorio della Provincia di Varese, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione di provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, a favore dell'Impresa F.lli Silini S.r.l., di autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12, R3, R4) e di smaltimento (D15, D13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, provenienti da terzi, alle emissioni in atmosfera, alle emissioni idriche ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività da svolgersi presso l'impianto ubicato in Solbiate Arno (VA) - Via Molinello n. 51, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IN ATMOSFERA", "EMISSIONI IDRICHE ed "EMISSIONI SONORE" soprarichiamati, nonché in conformità all'elaborato grafico "Tav. n. 2 - disposizione funzionale delle aree - stato di progetto - 9 maggio 2017", riguardante la planimetria del progetto definitivo dell'impianto, parti integranti del presente atto;

RICORDATO che l'attività svolta dall'Impresa è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali; qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e del d.m. 18.02.2011, n. 52, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
- compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n.12868/08) secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10619/09 e n. 2513/11;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, il gestore dell'Impresa F.lli Silini S.r.l. con sede legale in Gallarate (VA) - Via Marsala n. 36, nella persona del legale rappresentante, all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12, R3, R4) e di smaltimento (D15, D13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, provenienti da terzi, alle emissioni in atmosfera, alle emissioni idriche ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività da svolgersi presso l'impianto ubicato in Solbiate Arno (VA) - Via Molinello n. 51, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IN ATMOSFERA", "EMISSIONI IDRICHE" ed "EMISSIONI SONORE" soprarichiamati, nonché in conformità all'elaborato grafico "Tav. n. 2 - disposizione funzionale delle aree - stato di progetto - 9 maggio 2017", riguardante la planimetria del progetto definitivo dell'impianto, parti integranti del presente provvedimento;



DISPONE

1. che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06:
 - 1.1 autorizzazione alle operazioni di recupero (R13, R12, R3, R4) e di smaltimento (D15, D13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06;
 - 1.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06;
 - 1.3 autorizzazione allo scarico di acque reflue (domestiche in suolo e meteoriche e di dilavamento piazzali in corpo idrico superficiale) ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/06;
 - 1.4 comunicazione, ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per le emissioni sonore;
2. che l'autorizzazione di cui al presente provvedimento ha la durata di dieci (10) anni a decorrere dalla data di adozione dello stesso e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta (180) giorni prima della scadenza;
3. di far presente che i termini di validità del presente provvedimento sono comunque correlati all'efficacia del contratto di locazione stipulato con l'Immobiliare Adrara S.r.l. per anni sei (6), rinnovato tacitamente per ulteriori sei (6) anni, con scadenza fissata al giorno 13.11.2021, in virtù del quale l'Impresa F.lli Silini S.r.l. ha la disponibilità dell'area ove insiste l'insediamento ubicato in Solbiate Arno (VA) - Via Molinello n. 51;
4. che, per le motivazioni di cui al precedente punto 3., la F.lli Silini S.r.l. deve comunicare alla Provincia di Varese, alla scadenza del periodo di efficacia del contratto di locazione stipulato con l'Immobiliare Adrara S.r.l., l'avvenuto rinnovo, anche in forma tacita, dello stesso e quindi la disponibilità dell'area ove insiste l'insediamento anche per il successivo periodo, fermo restando che, in caso contrario, si procederà ad emanare atto di revoca del presente provvedimento autorizzativo per il venir meno dei presupposti che ne determinano la validità; la F.lli Silini S.r.l. è comunque tenuta ad informare la Provincia di Varese riguardo ad ogni fatto che possa eventualmente comportare la risoluzione anticipata o la modifica del suddetto contratto;
5. che il lay-out dell'impianto e le operazioni ivi svolte e le emissioni generate dall'attività (atmosfera, idriche e sonore) rispettino le condizioni e le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IN ATMOSFERA", "EMISSIONI IDRICHE" ed "EMISSIONI SONORE" soprarichiamati, ed in conformità all'elaborato grafico "Tav. n. 2 - disposizione funzionale delle aree - stato di progetto - 9 maggio 2017", riguardante la planimetria del progetto definitivo dell'impianto, parti integranti del presente provvedimento;
6. che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
7. che, in fase realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, siano esaminate dalla Provincia che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, modifica/integrazione dell'autorizzazione o nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune di Solbiate Arno, l'A.T.S. Insubria e l'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese;
8. di dare atto che il presente provvedimento riguarda esclusivamente l'attività di recupero rifiuti, le emissioni in atmosfera, le emissioni idriche e le emissioni sonore e che sono fatte salve le

autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative e le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

9. che, ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI° della Parte Quarta del d.lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione la Provincia di Varese procederà, ai sensi dell'art. 208, comma 13, del sopracitato decreto legislativo, secondo la gravità dell'infrazione:
- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
10. che l'Impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
11. di determinare in € 53.262,47.= l'importo della garanzia finanziaria che l'Impresa F.Ili Silini S.r.l., essendo in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001, deve prestare alla Provincia di Varese, relativamente alle seguenti operazioni di gestione rifiuti:
- messa in riserva (R13) di 1.926 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
 - messa in riserva (R13) di 30 mc di rifiuti pericolosi, provenienti da terzi;
 - deposito preliminare (D15) di 100 mc di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi (75 mc) e decadenti dalle operazioni di trattamento preliminare (25 mc) svolte presso l'impianto;
 - deposito preliminare (D15) di 22 mc di rifiuti pericolosi, provenienti da terzi;
 - recupero (R12, R3, R4) e smaltimento (D13) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 20.000 tonnellate.
- La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Provincia di Varese in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004;
12. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 11. entro il termine di novanta (90) giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
13. che relativamente al progetto approvato ed autorizzato con il presente atto, l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12, R3, R4) e di smaltimento (D15, D13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi di rifiuti non pericolosi può essere avviata dal trentesimo giorno successivo all'attuazione dei seguenti adempimenti:
- 13.1 presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. 151/2011, in materia di prevenzione incendi relativamente al nuovo progetto approvato da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Varese (nota del 4.02.2017, di prot. n. 2507/Prev (pratica n. 37901));
 - 13.2 trasmissione alla Provincia di Varese, al Comune di Solbiate Arno, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese ed all'A.T.S. Insubria della comunicazione di ultimazione lavori, alla quale deve essere allegata perizia giurata asseverata, redatta da tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato e che le attrezzature accessorie sono a norma e corrispondono alle

indicazioni contenute nei documenti allegati all'istanza di autorizzazione ed alle successive integrazioni.

Entro i successivi trenta (30) giorni, la Provincia ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza verifica la gestione può essere avviata. Tale termine può essere anticipato qualora la Provincia di Varese rilasci specifico nulla-osta all'esercizio, previo accertamento degli interventi realizzati;

14. di stabilire che l'avvio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente atto decorra dalla data di accettazione della fidejussione di cui al punto 11. ed al rispetto di quanto stabilito al punto 13.. La data di messa in esercizio con il nuovo assetto autorizzato dovrà essere preventivamente comunicata;
15. che, con l'avvio della nuova attività e quindi successivamente al ricevimento del nulla-osta provinciale di cui al precedente punto 13., ovvero trascorsi trenta (30) giorni dall'avvenuta comunicazione di ultimazione lavori, la Provincia di Varese procederà all'archiviazione della comunicazione ex art. 216 del d.lgs. 152/06 per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4) di rifiuti non pericolosi presentata in data 11.12.2012 dall'Impresa individuale Silini Giuseppe e successivamente volturata in data 18.09.2012 a favore dell'Impresa F.II Silini S.r.l. ed alla cancellazione dell'Impresa dal proprio Registro dei recuperatori, ove risulta iscritta al n. VA/26;
16. che, entro e non oltre sei (6) mesi dalla data del rilascio del nulla osta da parte della Provincia di Varese di cui al precedente punto 13.2, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Varese, al Comune di Solbiate Arno, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese ed all'A.T.S. Insubria, indagine fonometrica per la verifica delle emissioni acustiche prodotte dall'impianto attestante l'effettivo rispetto dei limiti stabiliti dalla legge 477/95. Nel caso in cui i limiti risulteranno superati, entro la medesima data dovrà essere presentata proposta contenente gli interventi di mitigazione previsti per la risoluzione del problema, comprensiva delle tempistiche per la realizzazione degli stessi. Le risultanze dell'indagine e gli eventuali interventi mitigativi dovranno essere valutati ed approvati dal Comune di Solbiate Arno una volta acquisito il parere di A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese;
17. che qualora il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che comporti una variazione di quanto indicato nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", deve presentare alla Provincia di Varese apposita domanda di aggiornamento della presente autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, nel caso di modifica non sostanziale, deve essere data comunicazione, almeno sessanta (60) giorni prima della data di esecuzione della modifica stessa alla Provincia e qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della variazione;
18. di stabilire che con l'emanazione del decreto ministeriale riguardante i criteri da utilizzare per la verifica di tali tipologie di emissioni (art. 270, comma 3, del d.lgs. 152/06), l'Impresa dovrà adeguarsi realizzando gli interventi nei tempi prestabiliti;
19. nel rispetto delle modalità indicate e secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, deve essere comunque data comunicazione alla Provincia di Varese, al Comune competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, di eventuali modifiche amministrative o impiantistiche riferite ad attività già autorizzate;
20. nel caso di eventuali problematiche legate a molestie olfattive generate dall'attività, il Sindaco potrà imporre all'Impresa l'attuazione dei necessari interventi, assicurandosi altresì della loro esecuzione ed efficienza, sulla base di quanto disposto dall'art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000, nonché di quanto stabilito dagli artt. 216 e 217 del r.d. 1265/1934 (qualora trattasi di attività classificata insalubre ai sensi del d.m. 5.09.1994);

21. che copia del presente atto, dell'istanza e di tutti gli elaborati progettuali siano tenuti presso l'impianto;
22. di sostituire, con il presente provvedimento, le precedenti autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Varese in materia di rifiuti ed allo scarico di acque reflue (domestiche in suolo e meteoriche e di dilavamento piazzali in corpo idrico superficiale), andando inoltre ad adeguare ed integrare le prescrizioni ivi contenute nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni idriche;
23. la Società, nel caso di non rinnovo o decadenza della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, dovrà darne tempestivamente comunicazione alla Provincia di Varese e trasmettere, entro il termine di sessanta (60) giorni dall'evento, nuova garanzia finanziaria per un ammontare complessivo di € 88.770,78.=. La stessa dovrà essere prestata ed accettata in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
24. che l'impianto e/o l'attività di recupero dei rifiuti rientrano tra quelle indicate dal d.p.r. 151/2011, pertanto l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF. territorialmente competenti, ovvero della segnalazione certificata di inizio attività prevista dalla normativa vigente, in corso di validità;
25. che la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Varese, al Comune di Solbiate Arno ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese;
26. che in caso di affitto o cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il subentrante, almeno trenta (30) giorni prima della data di efficacia della stessa, deve chiedere alla Provincia di Varese la volturazione della presente autorizzazione, a pena decadenza, fermo restando che ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di trasmissione del sopraccitato atto risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. L'invio dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
27. che in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

INFORMA

che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di sessanta (60) o centoventi (120) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso;

FA SALVI

i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal




presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento all'Impresa:
 - F.Ili Silini S.r.l.
flisilinisrl@legalmail.it
- il suo inoltro, per opportuna informativa o per quanto di competenza a:
 - Regione Lombardia
ambiente@pec.regione.lombardia.it
 - Comune di Solbiate Arno
comune.solbiate-arno@pec.regione.lombardia.it
 - A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it
 - A.T.S. Insubria
protocollo@pec.ats-insubria.it
- che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. 69/2009, all'Albo Pretorio on line presente sul sito web istituzionale della Provincia di Varese;
- la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso il Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche dell'Area 4 - Ambiente e Territorio della Provincia di Varese e presso i competenti Uffici comunali.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Arch. Alberto Caverzasi)




Ing. Diego Orsini
Via S. Andrea, 87
20090 Bolzano (BO)
Telefono: 0471/904000
www.diegororsi.it

PROGETTO: ...
AUTOSTRADA MILANO - VARESE



AUTOSTRADA MILANO - VARESE

MATERIE PLANE		MATERIE SPAZIALI	
NO.	DESCRIZIONE	NO.	DESCRIZIONE
1	...	1	...
2	...	2	...
3	...	3	...
4	...	4	...
5	...	5	...
6	...	6	...
7	...	7	...
8	...	8	...
9	...	9	...
10	...	10	...
11	...	11	...
12	...	12	...
13	...	13	...
14	...	14	...
15	...	15	...
16	...	16	...
17	...	17	...
18	...	18	...
19	...	19	...
20	...	20	...
21	...	21	...
22	...	22	...
23	...	23	...
24	...	24	...
25	...	25	...
26	...	26	...
27	...	27	...
28	...	28	...
29	...	29	...
30	...	30	...
31	...	31	...
32	...	32	...
33	...	33	...
34	...	34	...
35	...	35	...
36	...	36	...
37	...	37	...
38	...	38	...
39	...	39	...
40	...	40	...
41	...	41	...
42	...	42	...
43	...	43	...
44	...	44	...
45	...	45	...
46	...	46	...
47	...	47	...
48	...	48	...
49	...	49	...
50	...	50	...



SISTEMI DI SOSTEGNO		SISTEMI DI SOSTEGNO	
NO.	DESCRIZIONE	NO.	DESCRIZIONE
1	...	1	...
2	...	2	...
3	...	3	...
4	...	4	...
5	...	5	...
6	...	6	...
7	...	7	...
8	...	8	...
9	...	9	...
10	...	10	...
11	...	11	...
12	...	12	...
13	...	13	...
14	...	14	...
15	...	15	...
16	...	16	...
17	...	17	...
18	...	18	...
19	...	19	...
20	...	20	...
21	...	21	...
22	...	22	...
23	...	23	...
24	...	24	...
25	...	25	...
26	...	26	...
27	...	27	...
28	...	28	...
29	...	29	...
30	...	30	...
31	...	31	...
32	...	32	...
33	...	33	...
34	...	34	...
35	...	35	...
36	...	36	...
37	...	37	...
38	...	38	...
39	...	39	...
40	...	40	...
41	...	41	...
42	...	42	...
43	...	43	...
44	...	44	...
45	...	45	...
46	...	46	...
47	...	47	...
48	...	48	...
49	...	49	...
50	...	50	...



SISTEMI DI SOSTEGNO		SISTEMI DI SOSTEGNO	
NO.	DESCRIZIONE	NO.	DESCRIZIONE
1	...	1	...
2	...	2	...
3	...	3	...
4	...	4	...
5	...	5	...
6	...	6	...
7	...	7	...
8	...	8	...
9	...	9	...
10	...	10	...
11	...	11	...
12	...	12	...
13	...	13	...
14	...	14	...
15	...	15	...
16	...	16	...
17	...	17	...
18	...	18	...
19	...	19	...
20	...	20	...
21	...	21	...
22	...	22	...
23	...	23	...
24	...	24	...
25	...	25	...
26	...	26	...
27	...	27	...
28	...	28	...
29	...	29	...
30	...	30	...
31	...	31	...
32	...	32	...
33	...	33	...
34	...	34	...
35	...	35	...
36	...	36	...
37	...	37	...
38	...	38	...
39	...	39	...
40	...	40	...
41	...	41	...
42	...	42	...
43	...	43	...
44	...	44	...
45	...	45	...
46	...	46	...
47	...	47	...
48	...	48	...
49	...	49	...
50	...	50	...

ALLEGATO TECNICO

all'autorizzazione n. 1765 del 26/07/2017 composto da n. 20 pagine

GESTIONE RIFIUTI

Ragione Sociale	F.lli Silini S.r.l.
C.F./P.IVA	03343600122
Indirizzo sede legale	Gallarate (VA) - Via Marsala n. 36
Indirizzo impianto	Solbiate Arno (VA) - Via Molinello n. 51
Attività	Recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi; Smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi
Operazioni (All. B e C - Parte IV ^a d.lgs. 152/06)	- Messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi; - Deposito prelliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi - Recupero (R12, R3, R4, D13) di rifiuti non pericolosi;
Legali rappresentanti	- Sig. Silini Umberto - Sig. Silini Gianpaolo - Sig.ra Silini Fabiola
Direttore Tecnico	- Silini Umberto

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

1.1 l'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie totale di mq 7.000 di cui 3.400 mq di superficie coperta e 3.600 mq di superficie scoperta impermeabilizzata. La stessa è completamente delimitata da idonea recinzione con rete metallica di altezza minima pari a 2,5 metri e mascherata con piantumazione di vario tipo. Dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Solbiate Arno in data 11.05.2017, prot. n.3584, risulta che l'area dell'impianto, individuata ai mappali nn. 3818, 3819 e 3862 del Catasto del Comune di Solbiate Arno, la quale, nel vigente strumento urbanistico comunale (PGT), ha la seguente destinazione d'uso:

- Ambito territoriale T3 - sistemi insediativi consolidati;
- Area monofunzionale AMF2: attività produttiva nel centro urbano;
- Gamma Funzionale GF2.

L'area su cui insiste l'impianto è interessata dai seguenti vincoli localizzativi identificati dal P.R.G.R. (d.g.r. 1990/2014):

TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE
mappali n. 3819 e 3862

- Fasce di rispetto art. 96 lettera f) del R.D. n. 523/1904:
- 10 metri inedificabili validi sino al recepimento del documento di polizia idraulica nello strumento urbanistico comunale (d.g.r. n. 4287/2012 allegato B); i comuni possono definire una fascia di rispetto in deroga a quella definita per legge, previa realizzazione di appositi studi idraulici ai sensi della l.r. n. 12/2005 art. 57 e d.g.r. n. 2616/2011;

TUTELA DAI DISSESTI E DALLE CALAMITÀ NATURALI

- Fascia fluviale C del PAI;

TUTELA DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

- Aree vincolate ai sensi dell'art. 142 - comma 1 del d.lgs. 42/04: lett .c) fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

DESTINAZIONE URBANISTICA

- Fascia di rispetto stradale ed infrastrutture lineari energetiche aeree.

Relativamente al criterio classificato escludente ai sensi della d.g.r. 1990/2014 (Zona di rispetto (200 m) opere di captazione di acqua destinata al consumo umano (pozzo), si fa presente che tale vincolo è stato superato in quanto è successivamente intervenuta la ridelimitazione della fascia di rispetto del pozzo "Pissirolo" destinato ad uso idropotabile, avvenuta a seguito di nulla osta da parte dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese (nota del 29.04.2016, di prot. n. 2137) e successiva deliberazione della Giunta del Comune di Solbiate Arno n. 96 del 27.10.2016 di approvazione dello studio idrogeologico.

Relativamente ai suddetti vincoli localizzativi, la Società risulta essere in possesso di:

- autorizzazione paesaggistica rilasciata inizialmente dal Comune di Solbiate Arno in data 22.11.2000 ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497 del 29.06.1939, relativamente alla realizzazione delle opere di costruzione di edificio produttivo in ampliamento ad uso deposito materiali ferrosi, uffici, servizi ed abitazione custode;
- autorizzazione paesaggistica n. 977 del 20.04.2016 rilasciata dalla Provincia di Varese ai sensi del d.lgs. 42/04, relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria ed all'ampliamento del piazzale di manovra;
- parere di Terna Rete Italia S.p.A., formulato con nota del 15.01.2016 in relazione alla presenza dell'elettrodotto che interessa parte dell'area dell'impianto;
- parere della Società Autostrade per l'Italia S.p.A., formulato con nota del 3.03.2016, in relazione alla fascia di rispetto autostradale che interessa parte dell'area dell'impianto.

La costruzione dell'area destinata all'attività di recupero e smaltimento rifiuti è stata autorizzata dal Comune di Solbiate Arno mediante Concessioni edilizie n. 28/93 del 18.01.1994 e n. 2/97 del 17.12.1997. Il Comune, con nota del 22.11.2000, di prot. n. 6424/7033, ha rilasciato all'Immobiliare Adrara S.r.l., proprietaria dell'area, il Certificato di agibilità. In data 23.12.2015, è stata presentata al suddetto Comune la D.I.A. n. 2015/21 relativa all'ampliamento della pavimentazione esterna del capannone. L'attività di gestione rifiuti verrà svolta nel sito ove la stessa già opera con la comunicazione ex art. 216 del d.lgs. 152/06, utilizzando le medesime strutture e attrezzature, senza occupazione di nuovo suolo e realizzazione di nuove strutture e/o opere che potrebbero mutare la vista dall'esterno e le opere di mitigazione già esistenti non saranno soggette a variazioni di alcun tipo. La Società risulta avere la disponibilità dell'area destinata all'attività di recupero rifiuti mediante contratto di locazione commerciale stipulato in data 13.11.2003 con l'Immobiliare Adrara S.r.l. per anni sei (6), avente scadenza 13/11/2021;

1.2 presso l'impianto vengono effettuate operazioni di:

- 1.2.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi;
- 1.2.2 messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi provenienti da terzi;
- 1.2.3 deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi;
- 1.2.4 messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dalle lavorazioni;
- 1.2.5 recupero (R4) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi;
- 1.2.6 recupero (R3) di rifiuti non pericolosi costituiti dalla matrice plastica proveniente dall'attività di spelatura dei cavi;
- 1.2.7 recupero (R12 - limitatamente a selezione/cernita ed adeguamento volumetrico) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi;
- 1.2.8 recupero (R12 - limitatamente a selezione/cernita, adeguamento volumetrico e triturazione) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi "EER 170411" mediante spelacavi e mulino granulatore - marca Sincro 530EKO;
- 1.2.9 smaltimento (D13 - limitatamente a selezione e cernita) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi;

1.3 i volumi in stoccaggio provvisorio ed i quantitativi di trattamento massimi autorizzati di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi sono i seguenti:

- 1.3.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi per un volume di 1.926 mc;
- 1.3.2 messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi provenienti da terzi per un volume di 30 mc;
- 1.3.3 deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi per un volume di 75 mc;
- 1.3.4 deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi provenienti da terzi per un volume di 22 mc;
- 1.3.5 messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di 25 mc di rifiuti non pericolosi decadenti dalle lavorazioni,
- 1.3.6 recupero (R12, R3, R4) e smaltimento (D13) pari a 20.000 tonnellate/anno, per un massimo giornaliero di 67 t/g, così suddiviso:
 - 1.3.6.1 recupero (R3) di rifiuti non pericolosi: 250 t/a pari a 1 t/g;
 - 1.3.6.2 recupero (R4) di rifiuti non pericolosi: 18.000 t/a pari a 60 t/g;
 - 1.3.6.3 recupero (R12) di rifiuti non pericolosi: 1.200 t/a pari a 4 t/g;
 - 1.3.6.4 smaltimento (D13) di rifiuti non pericolosi: 550 t/a pari a 2 t/g;

1.4 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

Aree interne al capannone

- 1.4.1 **Settore 1**, localizzato lungo il lato aperto posto a Nord-Ovest all'interno del capannone destinato alla messa in riserva (R13), in cumuli (altezza massima circa 4 m) e/o containers, di rifiuti non pericolosi costituiti da cavi: sup. mq 60 - volume massimo stoccaggio 111 mc;
- 1.4.2 **Settore 2**, localizzato lungo il confine Sud, destinato alla messa in riserva (R13), in cumuli (altezza massima circa 6 m) e/o containers e/o big/bags, di rifiuti non pericolosi costituiti da rottami e cascami metallici: sup. mq 190 - volume massimo stoccaggio 550 mc;
- 1.4.3 **Settore 3**, localizzato nella parte centrale del capannone, destinato alla messa in riserva (R13), in cumuli (altezza massima circa 4 m) e/o containers e/o big/bags, di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali inerti e materiali provenienti da attività di demolizione e costruzione (laterizi, macerie, etc...): sup. mq 30 - volume massimo stoccaggio 50 mc;
- 1.4.4 **Settore 4**, localizzato nella parte centrale del capannone, destinato alla messa in riserva (R13), in cumuli (altezza massima circa 6 m) e/o containers e/o big/bags, di rifiuti non pericolosi costituiti da rottami e cascami metallici: sup. mq 255 - volume massimo stoccaggio 830 mc;
- 1.4.5 **Settore 5**, localizzato nella parte centrale del capannone, all'interno del lato aperto, destinato alla messa in riserva (R13), in cumuli (altezza massima circa 4 m) e/o containers, di rifiuti non pericolosi costituiti da pneumatici e gomme: sup. mq 15 - volume massimo stoccaggio 30 mc;
- 1.4.6 **Settore 6**, localizzato nella parte centrale del capannone, destinato alla messa in riserva (R13), in containers e/o bancali di rifiuti non pericolosi costituiti da apparecchiature fuori uso "RAEE": sup. mq 50 - volume massimo stoccaggio 110 mc;
- 1.4.7 **Settore 7**, localizzato nella parte centrale del capannone, destinato alla messa in riserva (R13), in containers e/o bancali, di rifiuti pericolosi costituiti da apparecchiature fuori uso "RAEE": sup. mq 45 - volume massimo stoccaggio 15 mc;
- 1.4.8 **Settore 8**, localizzato nella parte centrale del capannone, destinato alla messa in riserva (R13), in contenitori omologati tipo COBAT, di rifiuti pericolosi costituiti da pile batterie ed accumulatori esausti: sup. mq 30 - volume massimo stoccaggio 15 mc;
- 1.4.9 **Settore 9**, localizzato nella parte centrale del capannone, destinato alla messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15), in cumuli (altezza massima circa 3 m) e/o containers e/o big/bags di rifiuti non pericolosi di varia natura, quali ad esempio toner, materiali assorbenti o isolanti che presentano caratteristiche di pericolosità: sup. mq 20 - volume massimo stoccaggio 22 mc;
- 1.4.10 **Settore 10**, localizzato nell'angolo Sud-Est del capannone, destinato alla messa in riserva (R13) e/o il deposito preliminare (D15), in cumuli (altezza massima circa 4 m) e/o containers e/o big/bags di rifiuti non pericolosi costituiti da scaglie, polveri e scorie metalliche: sup. mq 87 - volume massimo stoccaggio 115 mc;
- 1.4.11 **Settore 11**, localizzato nella parte centrale del capannone, destinato alla messa in riserva (R13), in cumuli (altezza massima circa 4 m) e/o containers e/o big/bags di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali tessili: sup. mq 7 - volume massimo stoccaggio 15 mc;
- 1.4.12 **Settore 12**, localizzato lungo il confine Sud del capannone, destinato alla messa in riserva (R13), in containers e/o big/bags di rifiuti non pericolosi costituiti da scarti di vetro: sup. mq 15 - volume massimo stoccaggio 30 mc;
- 1.4.13 **Settore 13**, localizzato nella parte centrale del capannone, destinato alla messa in riserva (R13), in cumuli (altezza massima circa 6 m) e/o containers e/o big/bags di rifiuti non pericolosi costituiti da plastica: sup. mq 15 - volume massimo stoccaggio 40 mc;
- 1.4.14 **Settore 14**, localizzato nella parte centrale del capannone, destinato alla messa in riserva (R13), in cumuli (altezza massima circa 6 m) e/o containers e/o big/bags di rifiuti non pericolosi costituiti da scarti di carta e cartone: sup. mq 60 - volume massimo stoccaggio 40 mc;
- 1.4.15 **Settore 15**, localizzato nella parte centrale del capannone, destinato alla messa in riserva (R13), in cumuli (altezza massima circa 6 m) e/o containers e/o big/bags di rifiuti non pericolosi costituiti da imballaggi in vari materiali (carta e cartone, plastica, legno, metallo, vetro, materiali misti, tessili, etc...): sup. mq 40 - volume massimo stoccaggio 40 mc;

- 1.4.16 Settore 16**, localizzato nella parte centrale del capannone, in prossimità dell'area 3, destinato alla messa in riserva (R13), in cumuli (altezza massima circa 4 m) e/o containers e/o big/bags di rifiuti non pericolosi costituiti da scarti di legno: sup. mq 60 - volume massimo stoccaggio 40 mc;
- 1.4.17 Settore 17**, avente superficie di mq 20 e localizzato nella porzione di capannone posto al di sotto degli uffici, destinato allo stoccaggio dei rifiuti decadenti dalle attività di lavorazione della ditta, in particolare i rifiuti saranno sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) per i seguenti quantitativi:
- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 20 mc;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 5 mc;
- 1.4.18 Settore 18**, avente superficie di mq 440 e localizzato lungo il lato Nord del capannone, destinato alle operazioni di recupero (R3, R4, R12) ed alle operazioni di smaltimento (D13), quali la selezione e cernita, la spelatura e triturazione dei cavi e l'eventuale adeguamento volumetrico. Nel suddetto settore sono collocate la macchina spelacavi ed il mulino dei cavi, la pressa e le altre apparecchiature per l'adeguamento volumetrico (ossitaglio, taglio al plasma). Da tali lavorazioni sarà possibile ottenere prodotti di recupero, rifiuti selezionati da conferire presso centri terzi autorizzati per la conclusione del ciclo di recupero ovvero rifiuti decadenti dalle suddette attività da avviare a impianti terzi autorizzati al recupero e/o allo smaltimento definitivo;
- 1.4.19 Settore A**, avente superficie di mq 45 e localizzato in prossimità dell'area 17 nella zona Nord del centro all'interno della porzione di capannone posto sotto gli uffici, destinato al deposito dei prodotti recuperati dalle lavorazioni della ditta, in particolare materiale metallico non ferroso conforme alle specifiche tecniche di settore e del Reg. UE 715/2013. I materiali saranno stoccati in cumuli (altezza massima circa 6 m) e/o container e/o big-bags per un quantitativo massimo di 130 mc;
- 1.4.20 Settore B**, avente superficie di mq 30 e localizzato in zona adiacente al Settore A, destinato al deposito dei prodotti recuperati dalle lavorazioni della ditta, in particolare materiale metallico ferroso e non ferroso conforme alle specifiche tecniche di settore e del Reg. UE 333/2011. I materiali saranno stoccati in cumuli (altezza massima circa 6 m) e/o container e/o big-bags per un quantitativo massimo di 90 mc;
- 1.4.21 Settore C**, avente superficie di mq 105 e localizzato nei pressi dell'area di lavorazione dei rifiuti, destinato al deposito dei prodotti recuperati dalle lavorazioni della ditta, in particolare materiale metallico ferroso e non ferroso conforme alle specifiche tecniche di settore e del Reg. UE 333/2011. I materiali saranno stoccati in cumuli (altezza massima circa 6 m) e/o container e/o big-bags per un quantitativo massimo di 350 mc;
- 1.4.22 Settore D**, avente superficie di mq 400, localizzata lungo il lato Est del capannone, destinato al deposito dei prodotti recuperati dalle lavorazioni della ditta, in particolare materiale metallico ferroso e non ferroso conforme alle specifiche tecniche di settore e del Reg. UE 333/2011. I materiali saranno stoccati in cumuli (altezza massima circa 6 m) e/o container e/o big-bags per un quantitativo massimo 1.200 mc;
- 1.4.23 Settore E**, avente superficie di mq 20, localizzato nei pressi dell'area funzionale 1, localizzata nella parte Nord-Ovest del capannone, destinato al deposito dei prodotti recuperati dalle lavorazioni della ditta esclusa dalla disciplina dei Reg. UE 333/2011 e 715/2013. I materiali saranno stoccati in cumuli (altezza massima circa 6 m) e/o container e/o big-bags per un quantitativo massimo 60 mc;
- 1.4.24 Aree esterne**
La ditta utilizzerà le aree esterne al capannone, che a seguito dell'ampliamento occuperanno una superficie di circa 3.600 mq, per la movimentazione e la sosta dei mezzi operativi del centro e per il deposito di attrezzature e container. Potranno quindi trovare posto presso tale area bancali, pallets, muletti, fusti, cisternette, contenitori vari, etc. in attesa di essere utilizzati nel normale svolgimento delle attività. L'area in oggetto sarà tutta pavimentata in calcestruzzo impermeabilizzato e dotata di idonee pendenze per il convogliamento delle acque meteoriche al sistema di raccolta del centro. Parallelamente alle attività di gestione rifiuti, la ditta commercializza alcune tipologie di prodotti quali ad esempio attrezzature, macchine utensili, manufatti per l'edilizia, ecc.. Tali prodotti verranno depositati, in attesa di commercializzazione, nella zona nord dell'insediamento, dove sono localizzate anche le tettoie in corrispondenza delle quali verranno depositati quei prodotti che necessitano di essere protetti dagli agenti

atmosferici. Presso tale area è posizionato anche il distributore mobile di carburante, dotato di bacino di contenimento dedicato e posto sotto tettoia.

1.5 le tipologie di rifiuti non pericolosi, sottoposte alle varie operazioni, sono le seguenti (EER):

E.E.R.	Descrizione rifiuto	R3	R4	R12	R13	D13	D15	Settore
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)			X ⁽¹⁾	X			13 - 18
030101	scarti di corteccia e sughero			X ⁽¹⁾	X			16 - 18
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04			X ⁽¹⁾	X			16 - 18
030199	rifiuti non specificati altrimenti, (limitatamente a scarti di legno di diversa provenienza e dimensioni: cassette, pallets, sfridi di pannelli, etc.)			X ⁽¹⁾	X	X ⁽¹⁾	X	16 - 18
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)			X ⁽¹⁾	X			11 - 13 - 18
040221	rifiuti da fibre tessili grezze			X ⁽¹⁾	X			11 - 18
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate			X ⁽¹⁾	X			11 - 18
060902	scorie contenenti fosforo				X		X	3 - 10
070213	rifiuti plastici			X ⁽¹⁾	X			13 - 18
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose				X		X	9
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317				X		X	9 - 15
090107	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento			X ⁽¹⁾	X			13 - 14 - 18
090111*	RAEE macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 10 06 01, 16 06 02 o 16 06 03				X			7
090112	RAEE macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11				X			6
100201	rifiuti del trattamento delle scorie				X		X	4 - 10
100202	scorie non trattate				X		X	4 - 10
100210	scaglie di laminazione				X		X	10
100299	rifiuti non specificati altrimenti, (limitatamente a cascami di lavorazione di ferro, acciaio e ghisa, terreno inquinato dall'industria del ferro e dell'acciaio, terreno inquinato da fanghi e ceneri del trattamento fumi, fanghi derivanti dal trattamento delle acque di raffreddamento)				X		X	3 - 4 - 10
100601	scorie della produzione primaria e secondaria				X		X	2 - 10
100602	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria				X		X	2 - 10
100699	rifiuti non specificati altrimenti, (limitatamente a schiumature, granelli e colaticci di rame e sue leghe, terreno inquinato dall'industria della metallurgia termica del rame, terreno inquinato da fanghi e ceneri del trattamento fumi, fanghi derivanti dal trattamento delle acque di raffreddamento)				X		X	2 - 3 - 10

E.E.R.	Descrizione rifiuto	R3	R4	R12	R13	D13	D15	Settore
100809	altre scorie				X		X	2 - 10
100811	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10				X		X	2 - 10
100899	rifiuti non specificati altrimenti, (limitatamente a terreno inquinato da rifiuti di altri processi metallurgici non ferrosi, terreno inquinato da fanghi e ceneri del trattamento fumi, fanghi derivanti dal trattamento delle acque di raffreddamento)				X		X	2 - 3 - 10
100903	scorie di fusione				X		X	4 - 10
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05				X		X	3 - 4 - 10
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07				X		X	3 - 4 - 10
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09				X		X	3 - 10
100912	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11				X		X	3 - 4 - 10
101003	scorie di fusione				X		X	2 - 10
101010	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09				X		X	3 - 10
101012	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11				X		X	2 - 3 - 10
101099	rifiuti non specificati altrimenti, (limitatamente a sabbie esauste di fonderia, terra di rame e di ottone, ferro da cernita calamita, sabbie silicee, terreno inquinato da rifiuti della fusione di materiali non ferrosi, terreno inquinato da fanghi e ceneri del trattamento fumi, fanghi derivanti dal trattamento delle acque di raffreddamento)				X		X	2 - 3 - 10
101112	rifiuti di vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11				X		X	12
101311	rifiuti della produzione di minerali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10				X		X	3
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13				X		X	3 - 10
110206	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05				X		X	2 - 3 - 10
110299	rifiuti non specificati altrimenti, (limitatamente a fanghi da abrasione superficiale)				X		X	2 - 3 - 10
110501	zinco solido		X	X ^(1,2)	X			2 - 10 - 18
110502	ceneri di zinco				X		X	2 - 10
110599	rifiuti non specificati altrimenti, (limitatamente a cascami solidi inquinanti da galvanizzazione a caldo)				X		X	2 - 10
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi		X	X ^(1,2)	X			4 - 10 - 18

E.E.R.	Descrizione rifiuto	R3	R4	R12	R13	D13	D15	Settore
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi				X		X	4 - 10
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi		X	X ^(1,2)	X			2 - 10 - 18
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi				X		X	2 - 10
120105	limatura e trucioli di materiali plastici			X ⁽¹⁾	X			13 - 18
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116				X		X	10
120199	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a spezzoni e bave, cascami di lavorazione dei processi di trattamento di metalli e plastica, lamierino, rifiuti oleosi contenenti metalli, terreno inquinato da sostanze oleose e/o idrocarburi, oli esausti)		X	X ^(1,2)	X	X ^(1,2)	X	2 - 4 - 10 18
150101	imballaggi in carta e cartone			X ⁽¹⁾	X			14 - 15 - 18
150102	imballaggi in plastica			X ⁽¹⁾	X			13 - 15 - 18
150103	imballaggi in legno			X ⁽¹⁾	X			15 - 16 - 18
150104	imballaggi metallici		X	X ^(1,2)	X			2 - 4 - 15 18
150105	imballaggi in materiali compositi		X	X ^(1,2)	X			2 - 4 - 15 - 18
150106	imballaggi in materiali misti		X	X ^(1,2)	X			2 - 4 - 15 - 18
150107	imballaggi in vetro			X ⁽¹⁾	X			12 - 15 - 18
150109	imballaggi in materia tessile			X ⁽¹⁾	X			11 - 15 - 18
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose				X		X	9
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02				X		X	3 - 11
160103	pneumatici fuori uso			X ⁽¹⁾	X			5 - 18
160116	serbatoi per gas liquido (limitatamente a serbatoi già svuotati del contenuto)		X	X ⁽¹⁾	X			2 - 4 - 18
160117	metalli ferrosi		X	X ^(1,2)	X			4 - 18
160118	metalli non ferrosi		X	X ^(1,2)	X			2 - 18
160119	plastica			X ⁽¹⁾	X			13 - 18
160120	vetro			X ⁽¹⁾	X			12 - 18
160122	componenti non specificati altrimenti		X	X ^(1,2)	X			2 - 4 - 18

E.E.R.	Descrizione rifiuto	R3	R4	R12	R13	D13	D15	Settore
160213*	RAEE apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12				X			7
160214	NON RAEE apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09 a 16 02 13		X	X ^(1,2)	X			2 - 4 - 18
	RAEE apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09 a 16 02 13				X			6
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso				X			7
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15		X	X ^(1,2)	X			2 - 4 - 6 - 18
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05			X ⁽¹⁾	X	X ⁽¹⁾	X	3 - 13 - 10 18
160601*	batterie al piombo				X			8
160602*	batterie al nichel-cadmio				X			8
160603*	batterie contenenti mercurio				X			8
160604	batterie alcaline				X			8
160605	altre batterie ed accumulatori				X			8
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)				X		X	10
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01				X		X	3 - 10
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03				X		X	3 - 10
170101	cemento			X ⁽¹⁾	X	X ⁽¹⁾	X	3 - 18
170102	mattoni			X ⁽¹⁾	X	X ⁽¹⁾	X	3 - 18
170103	mattonelle e ceramiche			X ⁽¹⁾	X	X ⁽¹⁾	X	3 - 18
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06			X ⁽¹⁾	X	X ⁽¹⁾	X	3 - 18
170201	legno			X ⁽¹⁾	X			16 - 18
170202	vetro			X ⁽¹⁾	X			12 - 18
170203	plastica			X ⁽¹⁾	X			13 - 18
170401	rame, bronzo, ottone		X	X ^(1,2)	X			2 - 18
170402	alluminio		X	X ^(1,2)	X			2 - 18

E.E.R.	Descrizione rifiuto	R3	R4	R12	R13	D13	D15	Settore
170403	piombo		X	X ^(1,2)	X			2 - 18
170404	zinco		X	X ^(1,2)	X			2 - 18
170405	ferro e acciaio		X	X ^(1,2)	X			4 - 18
170406	stagno		X	X ^(1,2)	X			2 - 18
170407	metalli misti		X	X ^(1,2)	X			2 - 4 - 18
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	X	X ^(1,2,5)	X			1 - 18
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose				X		X	9
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03				X		X	3
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01			X ⁽¹⁾	X	X ⁽¹⁾	X	3 - 18
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03			X ⁽¹⁾	X	X ⁽¹⁾	X	3 - 18
190102	materiali ferrosi da ceneri pesanti		X	X ^(1,2)	X			4 - 18
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117		X	X ^(1,2)	X		X	3 - 4 - 10 - 18
191001	rifiuti di ferro e acciaio		X	X ^(1,2)	X			4 - 18
191002	rifiuti di metalli non ferrosi		X	X ^(1,2)	X			2 - 18
191201	carta e cartone			X ⁽¹⁾	X			14 - 18
1912 02	metalli ferrosi		X	X ^(1,2)	X			4 - 18
191203	metalli non ferrosi		X	X ^(1,2)	X			2 - 18
191204	plastica e gomma			X ⁽¹⁾	X			13 - 18
191205	vetro			X ⁽¹⁾	X			12 - 18
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06			X ⁽¹⁾	X			16 - 18
191208	prodotti tessili			X ⁽¹⁾	X			11 - 18
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11				X		X	3
200101	carta e cartone			X ⁽¹⁾	X			14 - 18
200102	vetro			X ⁽¹⁾	X			12 - 18

E.E.R.	Descrizione rifiuto	R3	R4	R12	R13	D13	D15	Settore
200110	abbigliamento			X ⁽¹⁾	X			11 - 18
200111	prodotti tessili			X ⁽¹⁾	X			11 - 18
200121*	RAEE tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio				X			7
200135*	RAEE apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolose				X			7
200136	NON RAEE apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 35		X	X ^(1,2)	X			2 - 4 - 18
	RAEE apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 35				X			6
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37			X ⁽¹⁾	X			16 - 18
200139	plastica			X ⁽¹⁾	X			13 - 18
200140	metallo		X	X ^(1,2)	X			2 - 4 - 18
200202	terra e roccia (limitatamente a scarti e residui di interventi di manutenzione e pulizia ordinaria e straordinaria di aree verdi quali parchi, giardini e zone cimiteriali)				X		X	3
200203	altri rifiuti non biodegradabili (limitatamente a scarti e residui di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso parchi, giardini e cimiteri quali ad es. ornamenti sacri, panchine in legno, ed altro costituito da materiale recuperabile (inerti, metalli, vetro, etc.))				X			13
200301	rifiuti urbani non differenziati (limitatamente a rifiuti non differenziati provenienti da cantieri e sgomberi di aree industriali, artigianali e residenziali, da attività di pulizia di aree dismesse a seguito di fallimenti, etc)		X	X ^(1,2)	X	X ^(1,2)	X	2 - 3 - 4 - 18
200307	rifiuti ingombranti		X	X ^(1,2)	X	X ^(1,2)	X	2 - 3 - 4 - 18

Note:
⁽¹⁾ limitatamente a selezione e cernita

⁽²⁾ limitatamente a compattazione

⁽³⁾ limitatamente a triturazione

2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

- 2.1** l'impianto e le operazioni svolte presso lo stesso, ivi comprese le procedure di accettazione e controllo sui rifiuti conferiti devono essere svolte nel rispetto del progetto approvato con il provvedimento autorizzativo e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico;
- 2.2** prima della ricezione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità".
Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.3** prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio o trattamento, dovrà essere accertato che il EER e la relativa descrizione riportati sul formulario di identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
- 2.4** qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Varese entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della prevista scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
- 2.5** presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.6** la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- 2.7** i rifiuti identificati con i codici EER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati:
 - da soggetti gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di urbani;
 - da imprese, qualora la tipologia di rifiuti non è individuata nelle altre categorie; in tal caso dovrà essere garantita mediante documentazione la tracciabilità dei relativi flussi;
- 2.8** l'impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto nel rispetto di quanto previsto dal progetto e dalle normative in materia di gestione rifiuti. Detta procedura, in adempimento a quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico, dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi/materiali estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;
- 2.9** l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita e di deposito provvisorio dei rifiuti ritirati al fine di verificarne l'accettabilità.
- 2.10** l'impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (R3, R4) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
- 2.11** nell'impianto non possono essere effettuati/e:
 - 2.11.1** altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - 2.11.2** operazioni di miscelazione di rifiuti aventi EER diversi se non autorizzati;
 - 2.11.3** operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi EER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;

- 2.12** le operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate nella planimetria costituente l'Allegato "Tav. n. 2 - disposizione funzionale delle aree - stato di progetto - 9 maggio 2017", parte integrante del presente provvedimento;
- 2.13** i rifiuti pericolosi e non pericolosi riportati nella tabella del precedente punto 1.5, possono essere ritirati e messi in riserva a condizione che l'Impresa, prima dell'accettazione degli stessi, chieda le specifiche del rifiuto medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le effettive operazioni di recupero o smaltimento;
- 2.14** nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente solo le tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi e le rispettive quantità indicate ai precedenti punti 1.3 e 1.5 e le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
- 2.15** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s. ottenute dall'attività svolta presso il sito ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo provenienti da diversi produttori/detentori;
- 2.16** la messa in riserva ed il deposito preliminare dei rifiuti devono essere realizzate mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
- 2.17** i rifiuti non pericolosi in stoccaggio provvisorio (D15, R13) devono essere avviati a smaltimento e/o recupero presso impianti regolarmente autorizzati, con cadenza almeno annuale;
- 2.18** devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
- 2.19** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nelle lavorazioni) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;
- 2.20** le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
- 2.21** tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) e recupero (R3, R4, R12, D13), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
- 2.22** l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
- 2.23** i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito;
- 2.24** lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli, deve avvenire in aree confinate ed i rifiuti pulverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura;

- 2.25** i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 2.26** dalle operazioni di recupero (R12) e smaltimento (D13) "limitate alla sola selezione/cernita e triturazione" effettuate sulle tipologie di rifiuti identificate con il EER nella tabella di cui al punto 1.5, possono originarsi esclusivamente rifiuti destinati ad impianti di smaltimento/recupero di terzi; viceversa dalle operazioni di recupero (R4, R3) "senza alcuna limitazione", potranno essere ottenute materie prime secondarie che rispettino quelle previste dall'Allegato 1 - Sub-Allegato 1 al d.m. 5.02.1998 e s.m.i., dalle norme tecniche UNIPLAST-UNI 10667, dai regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013 e siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- 2.27** le frazioni recuperabili decadenti dalla lavorazione di selezione/cernita ed adeguamento volumetrico (R12) di rifiuti non pericolosi possono essere destinati ad operazioni di recupero di materia (R4) in sito a condizione che le stesse siano in possesso delle caratteristiche chimico-fisico e merceologiche idonee per i cicli di trattamento autorizzati;
- 2.28** sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e sui R.A.E.E. (categorie individuate dal d.lgs. 49/14), deve essere garantita la sorveglianza radiometrica così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali;
- 2.29** il ritiro dei rifiuti metallici e dei RAEE può avvenire a condizione che presso l'impianto:
- 2.25.1** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Pertanto presso l'impianto deve essere tenuta documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
 - 2.28.2** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
 - 2.28.3** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e definito dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Provincia di Varese" realizzato dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con le seguenti prescrizioni:
 - 2.28.3.1** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;
 - 2.28.3.2** dovrà essere adottato un registro dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
 - 2.28.3.3** dovrà essere indicata in planimetria l'area eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
 - 2.28.3.4** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e ATS Insubria come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009 e dovrà essere informata anche la Provincia di Varese. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
 - 2.28.3.5** secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, le procedure devono essere approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3° grado;
 - 2.28.3.6** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere

trasmessi alla Provincia di Varese, al Comune di Solbiate Arno, all'A.T.S. Insubria ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.

Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Provincia di Varese, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. Insubria territorialmente competenti;

- 2.30** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 2.31** l'accettazione e la gestione di tipologie di rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) per l'ottenimento di materiali "End of Waste", applicando quanto previsto dal sistema di gestione della qualità (art. 6 Regolamento comunitario) atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento ai fini dell'acquisizione, da parte degli stessi, della cessazione della qualifica di rifiuti;
- 2.32** l'accettazione e la gestione di tipologie di rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) per l'ottenimento di materiali "End of Waste", applicando quanto previsto dal sistema di gestione della qualità atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento ai fini dell'acquisizione, da parte degli stessi, della cessazione della qualifica di rifiuti;
- 2.33** l'accettazione e la gestione di tipologie di rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, non rientranti nel Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "m.p.s.", nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. 10222/2009;
- 2.34** la barriera di protezione ambientale dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;
- 2.35** l'impianto deve essere dotato di:
- a) bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
 - b) adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
 - c) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
 - d) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
 - e) superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
 - f) copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;
- 2.36** i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;
- 2.37** la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE, da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti di terzi, deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1 dell'Allegato VII del d.lgs. 49/2014; in particolare le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
- 2.38** la movimentazione dei RAEE deve avvenire:

- a) utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
 - b) rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
 - c) assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - d) mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - e) evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
 - f) utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
- 2.39** la movimentazione e lo stoccaggio dei RAEE deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
- 2.40** I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità/non pericolosità dei rifiuti stessi;
- 2.41** sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato;
- 2.42** il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. Tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 2.43** nell'area di stoccaggio dei RAEE dismessi devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
- 2.44** devono essere adottate durante la movimentazione e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 2.45** il ritiro dei rifiuti costituiti da pile e accumulatori, rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 188/2008, può avvenire alle seguenti condizioni:
- 2.45.1** presso l'impianto sia distinto il settore per il conferimento da quello di stoccaggio;
 - 2.45.2** il conferimento di pile e accumulatori esausti agli impianti di stoccaggio/trattamento esterni deve essere effettuato adottando criteri che ne garantiscano la protezione durante le operazioni di carico e scarico;
 - 2.45.3** le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
 - 2.45.4** le pile e gli accumulatori esausti conferiti devono essere scaricati dagli automezzi di trasporto su un'area adibita ad una prima selezione e controllo visivo del carico, necessario per verificare la rispondenza ai requisiti ambientali di sicurezza e per l'individuazione e la rimozione di materiali non conformi;
- 2.46** l'impianto deve essere provvisto di:
- a. adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
 - b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti, realizzata con materiali resistenti a sostanze chimicamente aggressive;
 - c. adeguato sistema di canalizzazione delle acque meteoriche esterne e di quelle provenienti dalle zone di conferimento e stoccaggio dei rifiuti;
 - d. adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, adeguatamente dimensionato, con vasche di raccolta e di decantazione, e vasca di raccolta delle acque di prima pioggia da avviare all'impianto di trattamento;
 - e. adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;

- f. deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori;
 - g. idonea copertura, resistente alle intemperie, delle aree di stoccaggio e di trattamento;
 - h. deve essere, altresì, provvisto di bilance per misurare il peso dei rifiuti in ingresso;
 - i. nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
- 2.47** lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da pile e accumulatori deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto dotate di sistemi di illuminazione ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, recante:
- a) le tipologie di rifiuti stoccati (codici elenco europeo rifiuti);
 - b) lo stato fisico;
 - c) la pericolosità dei rifiuti stoccati;
 - d) le norme per il comportamento inerente la manipolazione dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 2.48** lo stoccaggio di pile e accumulatori esausti deve avvenire in appositi contenitori nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute ed in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e profondi;
- 2.49** nei settori adibiti allo stoccaggio non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio. In particolare, i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
- 2.50** i contenitori o i serbatoi fissi o mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi ed essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
- 2.51** lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
- a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;
 - b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- 2.52** i serbatoi contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antiriboccamento e di dispositivi di contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- 2.53** il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antiriboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello;
- 2.54** gli sfianti dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento;
- 2.55** in caso di stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi in un bacino fuori terra, è necessario prevedere un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10%;
- 2.56** i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- 2.57** sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose, con l'indicazione del rifiuto stoccato e dei componenti chimici;
- 2.58** i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali

- contenitori danneggiati;
- 2.59 lo stoccaggio in vasche fuori terra deve prevedere per le vasche adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti;
- 2.60 le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento;
- 2.61 l'impianto di trattamento deve essere opportunamente attrezzato per identificare, separare e gestire singoli flussi di pile e accumulatori esausti da avviare a successivo trattamento;
- 2.62 i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;
- 2.63 le operazioni di recupero (R3, R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), quali End of Waste (EoW) o materie prime secondarie (m.p.s.), in particolare:
- 2.63.1 **R3: ottenimento da rifiuti plastici**: materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667;
- 2.63.2 **R4: ottenimento da rifiuti ferrosi e non ferrosi**: EoW secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) n. 333/2011 o m.p.s. per l'industria metallurgica rispondenti alle specifiche definite dalle norme CECA, AISI, CAEF e UNI, dalle quali mediante selezione, vengono eliminati materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche: oli e grassi < 0,1% in peso; PCB e PCT < 25 ppb; inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale; solventi organici < 0,1% in peso; polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi;
- 2.63.3 **R4: ottenimento da rifiuti costituiti da rottami di rame**: EoW secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) n. 715/2013 o m.p.s. per l'industria metallurgica rispondenti alle specifiche definite dalle norme CECA, AISI, CAEF e UNI, dalle quali mediante selezione, vengono eliminati materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche: materiali estranei ≤ 2 % in peso. Sono considerati materiali estranei: - metalli diversi dal rame e dalle leghe di rame, - materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro, - materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche, - scorie, impurità, loppe, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi;
- 2.64 per ogni ciclo di recupero autorizzato dovrà essere garantita la conformità delle m.p.s./EoW ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche di settore che dovranno essere tenute, sempre nella versione aggiornata, a disposizione degli Enti di controllo:
- 2.64.1 le norme tecniche di settore per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti, in versione aggiornata (UNIPLAST-UNI 10667);
- 2.64.2 regolamento (UE) n. 333/2011 [ferro, acciaio, alluminio];
- 2.64.3 regolamento (UE) n. 715/2013 [rottami di rame];
- 2.64.4 norme CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO [rottami ferrosi e non ferrosi non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013];
- 2.65 l'Impresa per le sostanze ottenute dalle operazioni di recupero di materia (R3, R4) effettuate presso l'impianto, è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";
- 2.66 l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:

- 2.66.1 procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;
 - 2.66.2 originali delle attestazioni di conformità, in corso di validità, rilasciate da organismi preposti riconosciuti, atte a dimostrare la conformità dei sistemi di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011 e del Regolamento (UE) n. 715/2013;
 - 2.66.3 originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati al sopraccitato regolamento comunitario 333/2011, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;
 - 2.66.4 le norme tecniche di settore, anche di tipo unificato (CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011, (UE) n. 715/2013, in versione aggiornata;
 - 2.66.5 le norme tecniche di settore per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti, in versione aggiornata (UNIPLAST-UNI 10667);
 - 2.66.6 documentazione aggiornata attestante il rispetto dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH" e s.m.i.;
 - 2.66.7 certificati relativi alle analisi eseguite da laboratorio qualificato e certificato sui lotti di materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti effettuate in impianto, le quali dovranno dimostrare il rispetto di quanto stabilito dalle norme e regolamentazioni tecniche, anche unificate, di riferimento vigenti, oltre dove previsto, sulle caratteristiche chimico-fisiche degli stessi, nel rispetto anche di quanto previsto dal d.m. 5/02/1998;
- 2.67 i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
- 2.68 restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenute dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 2.69 i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle operazioni di recupero (R3, R4) e di selezione/cernita (R12, D13), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1910XX oltre al CER 1912XX, mentre i rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
- 2.70 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/2006. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 2.71 presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili ermeticamente per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
- 2.72 nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;

- 2.73** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.74** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 2.75** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
- 2.76** dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. n.152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 2.77** gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IDRICHE" ed in conformità all'Allegato Tecnico "Tav. n. 2 - disposizione funzionale delle aree - stato di progetto - 9 maggio 2017", riguardante l'elaborato tecnico del progetto definitivo dell'impianto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2.78** le emissioni in atmosfera generate dall'attività svolta presso l'impianto, devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2.79** le emissioni sonore generate dall'attività svolta presso l'impianto, devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI SONORE", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2.80** nella gestione (carico/scarico, movimentazione, stoccaggio, trattamento e accumulo) di materiali pulverulenti devono essere evitate emissioni, anche diffuse, di polveri;
- 2.81** fermo restando che le verifiche in materia spettano alle competenti Autorità di controllo, deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori e di terzi, in particolare:
- 2.81.1** il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 81/08, dovrà redigere il documento di valutazione dei rischi lavorativi, con l'indicazione dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività con l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 2.81.2** gli addetti all'attività dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria rispetto ai rischi lavorativi che verranno individuati nel documento di valutazione dei rischi lavorativi di cui all'art. 28 del d.lgs. 81/08;
- 2.81.3** le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08; in particolare i punti pericolosi dei macchinari e degli utensili quali organi lavoratori, organi di trasmissione del moto, ecc., dovranno essere protetti dal contatto accidentale. Nel caso in cui vengano installate protezioni rimovibili, le stesse dovranno essere fornite di dispositivo di blocco che impediscano il funzionamento dell'organo pericoloso quando le protezioni non siano correttamente installate.

3. PIANI

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Provincia, all'A.R.P.A. ed al Comune competente per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato, con riferimento a quanto previsto dal presente provvedimento e dalle vigenti normative in materia, deve altresì provvedere alla predisposizione, entro la data di avvio dell'attività autorizzata con il presente provvedimento, di un piano di emergenza fissando gli adempimenti connessi ad eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

ALLEGATO TECNICO

all'autorizzazione n. 1765 del 26/07/2017 composto da n. 3 pag.

EMISSIONI IDRICHE

Ragione Sociale	F.lli Sillini S.r.l.
C.F./P.IVA:	03343600122
Indirizzo sede legale	Gallarate (VA) - Via Marsala n. 36
Indirizzo impianto	Solbiate Arno (VA) - Via Molinello n. 51
Attività specifica	raccolta e selezione di materiali metallici (ferrosi e non ferrosi)
Codice ATECO 2007	38.11

1. MODALITÀ DI FORMAZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE DI SCARICO

- 1.1 Acque reflue domestiche:** derivanti dai servizi igienici ubicati nell'immobile destinato a uffici, magazzino, sono smaltite dopo un trattamento biologico tramite sub-irrigazione;
- 1.2 Acque meteoriche di dilavamento dei piazzali:** le acque meteoriche sono raccolte da griglie, convogliate ad un impianto di separazione e trattamento, e scaricate in Torrente Arno.

2. ANALISI TECNICA MODALITÀ DI FORMAZIONE E GESTIONE ACQUE REFLUE

- 2.1** L'Impresa rientra nelle disposizioni del Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006, che disciplina la separazione ed il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne, le acque meteoriche di dilavamento vengono recapitate in corpo idrico superficiale (Torrente Arno), mentre i reflui domestici saranno smaltiti sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo mediante sub-irrigazione.

2.1.1 Acque meteoriche di prima pioggia

Le acque di prima pioggia di dilavamento dei piazzali (superficie scolante di circa 2.930 m²), vengono convogliate nella vasca di prima pioggia con un volume utile di accumulo pari a circa 25m³, dotata di pompa di scarico che si attiva una volta trascorse 96 ore dal termine dell'evento meteorico, e successivamente scaricate in Torrente Arno, previo trattamento di sedimentazione e disoleazione in due vasche di tipo PIRCHER dotate di filtro a coalescenza;

2.1.2 Acque meteoriche di seconda pioggia

Le acque di seconda pioggia, prima di essere recapitate in Torrente Arno, subiscono un trattamento in una vasca di circa 30 m³, provvista di filtro a coalescenza e vaschetta di raccolta dell'olio rimosso;

2.1.3 Acque reflue domestiche

Le acque reflue dei servizi igienici ubicati nell'immobile destinato a uffici e magazzino prima di essere disperse tramite il sistema di sub-irrigazione vengono trattate in vasca biologica tipo Imhoff adeguatamente dimensionata.

- 2.2** Le fasi di lavorazione dei materiali trattati avvengono completamente al coperto in un'area dotata di caditoie per la raccolta in vasca a tenuta di eventuali liquidi sversati, che viene regolarmente svuotata da ditta autorizzata.

3. DESCRIZIONE PUNTO DI SCARICO

I punti di scarico dell'insediamento sono riportati nella seguente tabella:

N.	Tipologia acque reflue scaricate	Punto prelievo	UTM 32/WGS 84		CODICE SCARICO RIAL
			X	Y	
S1	meteoriche di prima e seconda pioggia	C	485.097	5.061.902	01212100980001S
Sc	domestiche	/	485.104	5.061.893	01212100980001S

4. PRESCRIZIONI

4.1 Scarico S1 "Acque reflue meteoriche di I[^] e II[^] pioggia"

- 4.1.1** I pozzetti d'ispezione e/o campionamento devono essere mantenuti in perfetta efficienza e resi sempre accessibili. Gli stessi dovranno rispettare le caratteristiche indicate all'art. 3.4.68. del Regolamento Locale di Igiene tipo;
- 4.1.2** lo scarico, dovrà essere conforme ai limiti di accettabilità imposti dalla Tab. 3, Allegato 5, Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e/o ai limiti regionali definiti ai sensi dell'art. 101, comma 1 e 2, del medesimo decreto legislativo;
- 4.1.3** devono essere eseguite, con periodicità annuale, sugli scarichi delle acque di I[^] e II[^] pioggia dell'insediamento, in corrispondenza dei pozzetti di prelievo individuati con la dicitura "C", da parte di un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 per i parametri richiesti o certificato ISO 9001, analisi chimico-fisiche con ricerca dei seguenti parametri: pH, Solidi sospesi totali, COD, BOD5, Fosforo totale, Azoto nitroso, Azoto ammoniacale, azoto nitrico, Tensioattivi totali, Cromo totale, Cromo VI, Ferro, Nichel, Rame, Zinco, Piombo, Idrocarburi totali, Solventi organici aromatici e Solventi organici azotati.
- Sui referti d'analisi devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data e le modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, l'ora e la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi, il nome e il cognome dell'analista, il nome e l'indirizzo del laboratorio incaricato in cui è stata eseguita l'analisi.
- Tali referti devono essere accuratamente conservati e tenuti a disposizione, in caso di ispezioni degli Enti ed Organi di controllo, e comunque trasmessi entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento degli stessi alla Provincia di Varese;

4.2 Scarico Sc "Acque reflue domestiche"

- 4.2.1** lo smaltimento dei reflui domestici provenienti dal fabbricato dovrà avvenire, previa chiarificazione in vasca Imhoff o fossa settica, mediante dispersione per sub-irrigazione; La vasca biologica tipo Imhoff deve essere un manufatto predisposto per la depurazione delle acque nere, deve essere costituita da un vano di sedimentazione e da un vano di digestione dei fanghi, deve essere dotata di una soletta di copertura atta a permettere una corretta ispezione della vasca stessa e deve essere realizzata a perfetta tenuta.
- 4.2.2** lo scarico in oggetto dovrà essere conforme a quanto stabilito dall'Allegato 5 alla Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, che si riassumono sinteticamente:
- il sistema di sub-irrigazione dovrà essere correttamente dimensionato in funzione delle utenze servite e dotato di pozzetto di accumulo munito di sifone di cacciata o di dispositivi equivalenti;
 - dovrà essere rispettata la differenza di quota tra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda che non dovrà essere inferiore a 1 metro;
 - la vasca Imhoff deve essere regolarmente mantenuta e svuotata dei residui almeno una volta all'anno. I rifiuti decadenti da tali operazioni dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente;
 - il sistema di dispersione per sub-irrigazione dovrà essere periodicamente controllato per verificare che non vi sia intasamento del pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali e che il sifone di cacciata funzioni regolarmente;
- 4.2.3** la vasca biologica dovrà essere gestita in modo da garantire, per i solidi sedimentabili, il rispetto del valore limite di emissione di 0,5 ml/l [art. 8, comma 2, lett. a), del R.R. n. 3 del 24 marzo 2006];
- 4.2.4** le acque meteoriche dovranno essere raccolte separatamente, avviando al trattamento in vasca biologica tipo Imhoff esclusivamente i liquami provenienti dall'interno del fabbricato (art. 8, R.R. n. 3 del 24 marzo 2006);

4.3 Per tutti gli scarichi

- 4.3.1** le superfici scolanti devono essere idraulicamente separate dalle rimanenti aree (tramite

cordoli, idonee pendenze, ecc.);

- 4.3.2** dovranno essere previste periodiche visite di controllo ed interventi di pulizia ogni qualvolta si renda necessario; lo smaltimento dei rifiuti derivanti da tali operazioni di manutenzione dovrà essere effettuato da soggetti regolarmente autorizzati, nel rispetto della normativa vigente;
- 4.3.3** dovranno essere sempre mantenuti accessibili per il campionamento ed il controllo i pozzetti assunti, situati immediatamente a monte del punto di immissione sul suolo o strati superficiali del sottosuolo;
- 4.3.4** dovrà essere tenuto un registro in cui siano annotati tutti gli interventi effettuati sugli impianti di trattamento delle acque, corredato da copia delle fatture, copia dei formulari rifiuti e da quant'altro necessario a comprovare la corretta manutenzione e gestione degli stessi ai sensi del D.d.g. n. 8056 del 18 Luglio 2007; tale documento dovrà essere reso disponibile alla Provincia di Varese ed A.R.P.A. in caso di ispezione ed essere trasmesso ad A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese e Provincia di Varese con frequenza annuale, in concomitanza con l'invio dei referti analitici di cui al punto 4.1.3;
- 4.3.5** tutte le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni tali da limitare fenomeni di inquinamento prodotti dalle acque di prima pioggia e di lavaggio: a tale scopo i prodotti, le materie prime o i rifiuti che possono rilasciare per dilavamento sostanze tossiche, nocive, corrosive o comunque potenzialmente inquinanti dovranno essere detenuti al riparo dalle precipitazioni atmosferiche e, in caso di versamenti accidentali, dovrà essere eseguita immediatamente la pulizia delle superfici interessate utilizzando eventualmente allo scopo idonei materiali inerti assorbenti;
- 4.3.6** le superfici scolanti dovranno essere impermeabili così come stabilito dall'art. 5, comma 1, del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4;
- 4.3.7** l'allacciamento in pubblica fognatura delle acque nere e delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, ai sensi dei Regolamenti Regionali del 24 marzo 2006 n. 3 e n. 4, è obbligatorio, allorché il Comune o altro Ente provvedesse a realizzare le opere;
- 4.3.8** i limiti d'accettabilità previsti non dovranno essere raggiunti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- 4.3.9** dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Ente qualsiasi modifica relativa alle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dell'influenza, in quanto sarà valutata la necessità di rilasciare nuova autorizzazione;
- 4.3.10** dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico in caso di modifica della destinazione d'uso dell'insediamento;
- 4.3.11** l'insediamento, relativamente alla posizioni dei punti di scarico, ai tracciati delle reti di raccolta delle acque reflue, ai pozzetti di ispezione ed alle griglie o caditoie di raccolta delle acque, nonché per quanto riguarda i sistemi di trattamento delle acque scaricate, dovrà risultare conforme a quanto indicato nella planimetria "Tav. n. 2 - disposizione funzionale delle aree - stato di progetto - 9 maggio 2017", parte integrante e sostanziale del provvedimento autorizzativo provinciale; qualora vengano apportate modifiche allo stato di fatto dell'insediamento relativamente al punto di cui sopra dovrà esserne data contestuale comunicazione agli Enti competenti.

all'autorizzazione n. 1765 del 26/07/2017 composto da n. 5 pagine

EMISSIONI IN ATMOSFERA
IDENTIFICAZIONE DELL'INSEDIAMENTO

Ragione Sociale	F.lli Silini S.r.l.
Indirizzo sede legale	Gallarate (VA) - Via Marsala n. 36
Indirizzo impianto	Solbiate Arno (VA) - Via Molinello n. 51
Settore produttivo	Stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi
Codice ATECO 2007	38.11
Certificazioni ambientali	ISO14001

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

L'azienda opera nel ramo del recupero dei rifiuti non pericolosi; presso lo stabilimento, in particolare, verranno separati il metallo e la plastica presenti nei cavi ricoperti.

 - **Consumi materie prime**

Rifiuti	Quantitativo (t/anno)
CER 170411 - Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	250

 - **Caratteristiche impiantistiche**

Ciclo tecnologico	Apparecchiature utilizzate
Triturazione cavi	macchina spelacavi e mulino granulatore

 - **Emissioni e sistemi di abbattimento complessivi**

All'interno dell'insediamento produttivo saranno presenti le emissioni di seguito individuate:

Id. emissione	Descrizione impianto/attività	Inquinante	Note
Emissioni diffuse	Macchina spelacavi Mulino granulatore	Polveri	1)

Note:

1) la macchina di triturazione dei cavi è dotata internamente di filtro a tessuto

SCHEDA 1**EMISSIONI DIFFUSE****MACINAZIONE DI MATERIALI PLASTICI RECUPERATI DA RIFIUTI****1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Macinazione di cavi elettrici recuperati da rifiuti per la separazione della frazione metallica da quella plastica.

2. FASI LAVORATIVE

2.1 Scarico/carico

2.2 Macinazione

3. MATERIE PRIME

3.1 rifiuti quali cavi di alluminio e rame - C.E.R. 170411

4. PRESCRIZIONI MODALITA' OPERATIVE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE

Emissioni di polveri nella manipolazione, lavorazione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti.

4.1 Trasporto, carico e scarico delle sostanze polverulente

- Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi.
- L'altezza di caduta dei materiali deve essere mantenuta adeguata, possibilmente in modo automatico. Qualora ciò non sia possibile, dovranno essere previsti sistemi alternativi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
- I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
- Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
 - punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;
 - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 - attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
 - convogliatori aspiranti.
- Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
- Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.
- Le strade ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse.

4.2 Stoccaggio di materiali polverulenti

- Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
 - in silos, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;
 - in cumuli dell'altezza massima di 3 m dal piano campagna, mantenuti in condizioni di umidificazione costante, tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici anche temporizzati;
 - copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario, l'adozione di una o più misure scelte tra quelle sopra indicate o di soluzioni ritenute più adeguate al sito specifico.

4.3 Trattamento e produzione di materiali polverulenti

- I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.
- Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.
- In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficiente l'adozione di sistemi nebulizzazione ed umidificazione a presidio delle emissioni diffuse, e richiedere l'incapsulamento delle attività e l'impiego di sistemi di depolverazione a mezzo filtrante o ad umido.

SCHEDA 2**PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI GENERALI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO****1. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1.1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

1.2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 269, comma 14 del d.lgs. 152/06.

1.3. Gli impianti di abbattimento, per quanto previsto dal d.p.r. 15 aprile 1971 n. 322, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1.3.1 Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti;

1.3.2 Idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di consentire un corretto campionamento.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese.

1.3.3 Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità competente, al Comune territorialmente competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

2. CRITERI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

2.1 manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;

2.2 manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili); in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;

2.3 controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

3. MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

3.1 L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'Autorità competente, al Comune territorialmente competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese.

3.2 Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non previsto dall'autorizzazione, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'Autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

3.3 L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 15 giorni dalla data stessa all'Autorità competente, al Comune territorialmente competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese.

4. STOCCAGGIO

Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, il riferimento tecnico è la d.g.r. n. 3552 del 30.05.2012 - scheda F.RS.01-SILOS STOCCAGGIO. I limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco (D.MF 01), la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

ALLEGATO TECNICO

all'autorizzazione n. 1765 del 26/07/2017 composto da n. 2 pagine

EMISSIONI SONORE

Ragione Sociale	F.lli Silini S.r.l.
C.F./P.IVA	03343600122
Indirizzo sede legale	Gallarate (VA) - Via Marsala n. 36
Indirizzo impianto	Solbiate Arno (VA) - Via Molinello n. 51
Attività:	Recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Zona urbanistica di insediamento	- Ambito territoriale T3: sistemi insediativi esistenti; - Gamma funzionale GF2
Zonizzazione acustica	Classe IV: Aree di intensa attività umana Fascia Stradale: Strada di tipo A

1. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ:

- 1.1 la tipologia di attività esercitata dall'Impresa ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 4, della legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 e della d.g.r. 8 marzo 2003, n. 8313 (art. 4);
- 1.2 l'area complessiva utilizzata dalla Ditta F.lli Silini S.r.l., la quale resterà invariata anche a seguito dell'avvio dell'attività in argomento, è pari a circa 9.000 mq. L'impianto in esame si localizza in Via Molinello n. 51 a Solbiate Arno (VA);
- 1.3 l'impianto funziona nei seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì: dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 18:00;
- 1.4 I ricettori sensibili individuati dalla Zonizzazione Acustica Comunale sono:
- Sc. Mat. Non Stat. "M.Ter.Di Calcutta" - Via Perin 10 (17) distanza 860,00 m;
- Scuola primaria A. Manzoni - Via Chinetti distanza 1.120,00 m;
- Scuola secondaria di I grado E. Galvaligi - Via per Carnago 16 distanza 1.420,00 m;
- Biblioteca - Via Chinetti (di fronte alla scuola) distanza 1.120,00 m.
- 1.5 in corrispondenza del lato Ovest dell'insediamento è localizzata l'autostrada A8;
- 1.6 il Comune di Solbiate Arno ha approvato la classificazione del territorio Comunale con atto di Deliberazione del Commissario ad Acta n. 10 del 16.03.2009.
L'area dell'insediamento ricade in Classe IV: Aree di intensa attività umana e Fascia Stradale: Strada di tipo A.
I limiti sono i seguenti:

Valori limite assoluti di emissione		Leq in dB(A)
Classe di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
Classe IV Aree di intensa attività umana	<i>Diurno (06.00 - 22.00)</i>	60
Classe IV Aree di intensa attività umana	<i>Notturmo (22.00 - 6.00)</i>	50

Valori limite assoluti di immissione		Leq in dB(A)
Classe di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
Classe IV Aree di intensa attività umana	<i>Diurno (06.00 - 22.00)</i>	65 dB(A)
Classe IV Aree di intensa attività umana	<i>Notturmo (22.00 - 6.00)</i>	55 dB(A)
Fascia Stradale: Strada di tipo A	<i>Diurno (06.00 - 22.00)</i>	70 dB(A)
Fascia Stradale: Strada di tipo A	<i>Notturmo (22.00 - 6.00)</i>	60 dB(A)

Valori limite differenziali di immissione		Leq in dB(A)
Classe di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
Classe IV Aree di intensa attività umana	Diurno (06.00 - 22.00)	5 dB(A)
Classe IV Aree di intensa attività umana	Notturmo (22.00 - 6.00)	3 dB(A)
Note		
- All'interno di ambienti abitativi qualora il rumore a finestre aperte sia superiore a 50 dB (A) durante il periodo diurno e 40 dB (A) durante il periodo notturno;		
- All'interno di ambienti abitativi qualora il rumore a finestre chiuse sia superiore a 35 dB (A) durante il periodo diurno e 25 dB (A) durante il periodo notturno.		
<u>Il criterio differenziale non si applica alla rumorosità prodotta:</u>		
- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;		

2 PRESCRIZIONI

2.1 l'Impresa dovrà rispettare i valori limite di emissione e di immissione della zonizzazione acustica del Comune, approvato con atto sopra indicato, con riferimento ai valori limite della Legge 447/95 e del d.p.c.m. del 14 novembre 1997 riportati nella seguente tabella:

Classe acustica	Descrizione	Limiti assoluti di immissione dBA		Limiti assoluti di emissione dBA	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I	Aree particolarmente protette	50	40	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45	50	40
III	Aree di tipo misto	60	50	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	65	55	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	70	60	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	75	70	65	65

2.2 dovrà essere eseguita, ad attività di gestione rifiuti a regime e comunque non oltre sei (6) mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, campagna di monitoraggio sulle emissioni sonore al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dal vigente piano di zonizzazione acustica comunale, da quanto stabilito dalla l. 477/95 e la congruità con quanto previsto dalla relazione previsionale di impatto acustico. Le risultanze dovranno essere trasmesse entro quindici (15) giorni dal loro ricevimento alla Provincia di Varese, al Comune di Solbiate Arno, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese ed all'A.T.S. Insubria. Nello specifico dovrà essere eseguita, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma, misure in continuo presso i recettori individuati dallo studio di valutazione previsionale di impatto acustico in giornata lavorativa infrasettimanale. I rilevamenti fonometrici dovranno rappresentare tutte le attività previste nel nuovo impianto (sorgenti interne e traffico indotto) e la situazione di massima contemporaneità delle sorgenti di rumore verificabile. Nel caso in cui i limiti risulteranno superati, entro la medesima data dovrà essere presentato piano di risanamento acustico, il quale dovrà essere approvato dal Comune di Solbiate Arno. Successive le campagne dovranno essere eseguite ogni diciotto (18) mesi da quella precedente;

2.3 le rilevazioni fonometriche devono essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal d.m. 16 marzo 1998, da tecnico competente in acustica ambientale, autorizzato a svolgere tale attività in Regione Lombardia;

2.4 qualora si intendano realizzare modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 8313 dell'8.03.2002, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzate le modifiche o gli interventi previsti, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici presso i principali ricettori sensibili e al perimetro dell'insediamento da concordare con il Comune ed A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento. I livelli di immissione sonora devono essere verificati in corrispondenza di punti significativi nell'ambiente esterno abitativo. Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati alla Provincia di Varese, al Comune di Solbiate Arno, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese ed all'ATS Insubria.

Io sottoscritta Rag. Maria Grazia Pirocca, responsabile del Settore Amministrativo Ufficio Autorizzazioni dell'AREA 4 – Ambiente e Territorio, dichiaro, ai sensi dell'articolo 22 – comma 2 del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale", che il presente atto, che consta di n. 49 fogli, compresa la presente, è conforme all'originale.

Il presente documento è firmato digitalmente ex articoli 21 e 24, D.Lgs. 82/2005 da:
Maria Grazia Pirocca - Responsabile Settore Amministrativo - Area 4 Ambiente e Territorio, delegato alla firma del presente atto, ex Decreto dirigenziale n. 104 del 28.09.2016.

Varese, il 27 luglio 2017

